Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 147

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 5 giugno 1976 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.	Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 147 DEL 5 GIUGNO 1976:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 40: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Prestito per l'edilizia scolastica redimibile 6 % - 1971/1986. — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella QUINTA estrazione eseguita il 12 maggio 1976; Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(4915)

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata in CDLXXXIII seduta pubblica, per martedì 8 giugno 1976, alle ore 11, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

(6810)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 1975, n. **1003.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Parma e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nei suoi pareri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1972, n. 1190, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 agosto 1973, n. 217, con il quale è stato soppresso l'asterisco relativo all'insegnamento fondamentale di fisica per il corso di laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche;

Vista la nota n. 2348 del 3 marzo 1975 del rettore dell'Università di Parma;

Ritenuta l'opportunità di rettificare il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1974, n. 779, in quanto gli asterischi dovevano essere eliminati agli insegnamenti del corso di laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche e non a quelli del corso di laurea in farmacia;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 118 (ora 140) del decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1974, n. 779, citato nelle premesse, è rettificato nel modo seguente:

« L'elenco degli insegnamenti fondamentali del corso di laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche è modificato nel senso che agli insegnamenti di chimica organica I e II vengono tolti gli asterischi ».

Art. 2.

Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 140 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche sono aggiunti quelli di:

chimica analitica clinica;
chimica dei prodotti fitoiatrici;
complementi di chimica farmaceutica.

Gli articoli 319, 320, 322, 324, 325 e 326, relativi alla scuola per tecnici fisioterapisti della riabilitazione, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 319. — La scuola ha lo scopo di formare operatori che abbiano la preparazione socio-economica e tecnico-sanitaria adeguata allo svolgimento delle attività riabilitative attuabili con tecniche fisiche, chinesiterapiche, logoterapiche, occupazionali, psicomotorie, massoterapiche, nei servizi ospedalieri e nei centri socio-sanitari del territorio cui compete la prevenzione e la cura delle invalidità di carattere neurologico, ortopedico, traumatologico, reumatologico e cardiorespiratorio.

Art. 320. — Il direttore della scuola viene nominato per un triennio accademico dal consiglio di facoltà e dovrà essere scelto tra i docenti di materie aventi diretta attinenza con le metodologie riabilitative.

I docenti incaricati degli insegnamenti della scuola sono proposti dal consiglio di facoltà e nominati dal rettore dell'Università. La proposta dovrà possedere i criteri che garantiscano il formarsi di un collegio docente in cui tutte le componenti dell'attività riabilitativa abbiano un'adeguata partecipazione e rappresentazione. I docenti potranno anche non essere di appartenenza universitaria o medica, e potranno essere scelti sulla sola base della specifica competenza.

Il consiglio della scuola è formato dalla collegialità dei docenti.

Il direttore dovrà consultare il consiglio della scuola per tutto quanto concerne la didattica e il funzionamento generale della scuola.

Il direttore e il consiglio didattico sono tenuti, nella concreta formulazione dei programmi, a dare adeguato e compiuto svolgimento a tutti gli aspetti del processo riabilitativo, siano essi tecnici, psicologici, socio-familiari, socio-sanitari e socio-economici. Il consiglio di facoltà, all'inizio di ogni anno accademico, esamina tali programmi e accerta che tali criteri siano stati soddisfatti.

Art. 322. — Il titolo di studio per l'ammissione alla scuola è il diploma di scuola media superiore. I candidati debbono presentare certificato medico comprovante la sana e robusta costituzione fisica.

Alla scuola può essere ammesso annualmente un numero massimo di 25 allievi. Il numero può essere modificato dal consiglio di facoltà, sulla base delle disponibilità didattiche.

I candidati verranno sottoposti a prove di ammissione che saranno decise dal consiglio della scuola e che saranno comunque intese a saggiare sia le qualità culturali che l'attitudine specialistica. Al termine di tali prove verrà stabilita una graduatoria per l'ammissione.

La commissione per l'esame di ammissione sarà composta dal direttore e da due insegnanti della scuola nominati dal consiglio di facoltà.

Art. 324. — L'insegnamento è suddiviso nei corsi sottoelencati, ciascuno dei quali può essere, su proposta del direttore e sentito il consiglio didattico, affidato ad uno o più insegnanti, secondo le modalità di cui all'articolo 320, secondo comma:

1° *Anno*:

a) insegnamento teorico:

1) elementi di fisica;
2) elementi di biomeccanica;
3) elementi di anatomia umana normale;
4) elementi di fisiologia umana;
5) elementi di psicologia;

b) insegnamento pratico:

esercitazioni e dimostrazioni riguardanti i sopra elencati argomenti.

2° *Anno*:

a) insegnamento teorico:

1) nozioni di patologia e clinica di particolare interesse ai fini della riabilitazione;
2) chinesiologia e scienza dell'apprendimento motorio;
3) metodologia delle tecniche riabilitative;

b) insegnamento pratico:

esercitazioni e dimostrazioni riguardanti i sopra indicati argomenti.

3° *Anno*:

a) insegnamento teorico:

1) clinica della riabilitazione e tecniche riabilitative;
2) elementi di igiene e medicina preventiva;
3) elementi di pronto soccorso;
4) elementi di organizzazione sanitaria; servizi sociali; deontologia;

b) insegnamento pratico:

l'insegnamento pratico dovrà nel terzo anno essere impartito in misura tale da garantire l'apprendimento delle metodologie, ed ogni allievo potrà prevalentemente esercitarsi nella particolare pratica riabilitativa in cui desidera specializzarsi.

Art. 325. — Alla fine di ciascun anno scolastico, il passaggio all'anno successivo di ciascun allievo sarà deciso sulla base di accertamenti della maturità e della preparazione degli allievi, secondo le modalità che verranno stabilite dal direttore della scuola, sentito il parere del consiglio didattico.

Art. 326. — L'esame finale per il conseguimento del diploma consiste in una prova scritta, in un colloquio ed in una prova pratica: le modalità di tali prove saranno fissate dal direttore della scuola sentito il parere del consiglio della scuola stessa.

La commissione per l'esame di diploma è composta di cinque membri nominati dal rettore su proposta del direttore della scuola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 ottobre 1975

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1976
Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 32

LEGGE 26 aprile 1976, n. 353.

Aumento del contributo statale nelle spese funerarie per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo statale per le spese funerarie per i sottufficiali, gli appuntati e le guardie del Corpo degli agenti di custodia, previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, modificato dall'articolo 1 della legge 9 novembre 1950, n. 992, è elevato a L. 30.000, a decorrere dal 1° gennaio 1976.

Il contributo di cui al precedente comma è concesso anche nei casi di decesso degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia a decorrere dalla suddetta data del 1° gennaio 1976.

Art. 2.

Alla maggiore spesa annua, derivante dall'applicazione della presente legge, si farà fronte con i normali stanziamenti di bilancio iscritti al capitolo 2009 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1976 e con quelli dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 aprile 1976

LEONE

MORO — BONIFACIO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 29 aprile 1976, n. **354**.

Aumento del contributo annuo dello Stato a favore del museo nazionale della scienza e della tecnica « Leonardo da Vinci », in Milano.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo annuo dello Stato in favore del museo nazionale della scienza e della tecnica « Leonardo da Vinci » di Milano, autorizzato dall'articolo 3, lettera *a*), della legge 2 aprile 1958, n. 332, modificato dalla legge 21 febbraio 1961, n. 95, è elevato a lire 120 milioni a decorrere dall'anno finanziario 1975.

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 2 della legge 21 febbraio 1961, n. 95, recante modificazioni alla legge 2 aprile 1958, n. 332, relativa al museo nazionale della scienza e della tecnica « Leonardo da Vinci » di Milano, è modificato come segue:

« L'ente è retto da un consiglio di amministrazione composto da:

a) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

b) un rappresentante del Ministero per i beni culturali e ambientali;

c) un rappresentante del Ministero del tesoro;

d) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;

e) un rappresentante della provincia di Milano, designato dalla giunta provinciale;

f) tre rappresentanti del comune di Milano, designati dal consiglio comunale;

g) un rappresentante della camera di commercio, industria e agricoltura di Milano, designato dal consiglio camerale;

h) un membro designato dal Ministero della pubblica istruzione scelto fra i benemeriti di cui al secondo comma dell'articolo 7;

i) il rettore dell'Università statale di Milano e il direttore del Politecnico di Milano, ciascuno dei quali designa un professore ordinario che lo supplisca nelle funzioni di membro del consiglio, in caso di assenza o impedimento;

l) un rappresentante del personale, designato dal personale del museo ».

Art. 3.

Entro il 31 dicembre di ogni anno il direttore del museo provvede a trasmettere al Parlamento una relazione sull'attività svolta e sui programmi per l'anno successivo.

Art. 4.

All'onere di lire 55 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per ciascuno degli anni finanziari 1975 e 1976 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli stessi anni.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 aprile 1976

LEONE

MORO — MALFATTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 5 maggio 1976, n. **355**.

Estensione alle aziende dei mezzi meccanici e magazzini portuali di Ancona, Cagliari, La Spezia, Livorno e Messina di alcuni benefici previsti per gli enti portuali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sulle merci sbarcate ed imbarcate nei porti indicati dalle disposizioni di cui alla legge 9 ottobre 1967, numero 961 e successive modificazioni, sono dovute le tasse portuali di cui al capo III, titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni. La misura delle anzidette tasse portuali non potrà eccedere, in alcun caso, il limite massimo di cui al primo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 117, e sarà determinata per ciascuno dei porti interessati con le stesse procedure e con i medesimi criteri di cui al terzo comma dell'articolo 2 del predetto decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47.

I proventi delle tasse di cui al precedente comma saranno devoluti per i due terzi agli enti indicati dalla

legge 9 ottobre 1967, n. 961 e successive modificazioni, per l'assolvimento dei propri compiti, e per un terzo allo Stato.

Art. 2.

Le aziende dei mezzi meccanici e magazzini portuali di Ancona, Cagliari, La Spezia, Livorno e Messina sono abilitate a provvedere, a seguito di apposita convenzione da stipulare con il Ministero dei lavori pubblici, all'esecuzione, ai sensi delle leggi vigenti, delle opere ordinarie e straordinarie e degli impianti portuali a totale carico dello Stato o con il concorso di esso.

Art. 3.

Il presidente dell'azienda dei mezzi meccanici e magazzini portuali fa parte di diritto del consiglio del lavoro portuale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 maggio 1976

LEONE

MORO — GIOIA — GULLOTTI — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 10 maggio 1976, n. **356**.

Nuove disposizioni per la finanza regionale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per gli esercizi finanziari 1977-81 l'ammontare del fondo istituito con l'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è commisurato, oltre al gettito annuale delle quote di tributi erariali ivi indicati, ad una quota del complesso delle entrate tributarie dello Stato, al netto dei proventi dei dazi e diritti doganali, delle entrate fiscali dei monopoli, del lotto, delle lotterie e dei canoni radio TV.

Per l'esercizio finanziario 1976 la consistenza del fondo resta determinata, per l'applicazione della presente legge, in L. 767.495.200.000.

Per gli esercizi successivi, la quota di cui al primo comma viene determinata in modo da assicurare che in ciascun esercizio la consistenza del fondo non sia comunque inferiore a quella come sopra determinata per il 1976 e maggiorata dall'applicazione ad essa della stessa percentuale di incremento, del gettito complessivo delle entrate indicate al primo comma, risultante dalle previsioni di entrata del bilancio dello Stato di ogni anno finanziario rispetto a quelle dell'anno finanziario 1976, sulla base dei progetti di bilancio presentati al Parlamento.

La consistenza del fondo resta determinata ai sensi del citato articolo 8 qualora risulti superiore a quella calcolata ai sensi del comma precedente.

La ripartizione del fondo, determinato ai sensi dei precedenti commi, viene effettuata in modo da attribuire ad ogni regione lo stesso ammontare dell'anno 1976, maggiorato in modo proporzionale all'incremento del fondo stesso. Alle regioni tale ripartizione sarà comunicata entro il 31 ottobre dell'esercizio precedente a ciascuno degli anni 1977-81.

Art. 2.

L'ammontare del fondo istituito dall'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1977 al 1981, è costituito:

a) da una quota fissa di lire 315 miliardi annui;

b) da una quota variabile, corrispondente all'applicazione, alla predetta quota fissa di lire 315 miliardi, dell'incremento della componente prezzi nella variazione del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato, verificatosi negli anni successivi al 1975 e risultante dalla relazione generale sulla situazione economica del Paese;

c) da una ulteriore quota variabile, determinata con la legge di bilancio, comprensiva degli stanziamenti annuali previsti da leggi di contenuto particolare per le quali è prevista la confluenza nel fondo regionale di sviluppo. Le finalità di tali leggi dovranno essere salvaguardate nella predisposizione dei programmi regionali di sviluppo. In sede di prima applicazione, affluiscono al fondo gli stanziamenti annuali previsti a favore delle regioni dalle leggi 2 marzo 1974, n. 78 e 6 giugno 1974, n. 317.

Art. 3.

Il fondo di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è integrato, per l'esercizio finanziario 1975, di lire 78.750 milioni.

Il medesimo fondo, per l'esercizio 1976, è integrato della somma di lire 72.660 milioni.

L'integrazione di cui al primo comma è ripartita tra le regioni nel modo seguente:

Piemonte	L.	5.350.000.000
Lombardia	»	8.850.000.000
Veneto	»	4.650.000.000
Liguria	»	2.150.000.000
Emilia-Romagna	»	10.500.000.000
Toscana	»	8.800.000.000
Umbria	»	1.150.000.000
Marche	»	3.650.000.000
Lazio	»	4.750.000.000
Abruzzi	»	2.800.000.000
Molise	»	300.000.000
Campania	»	6.650.000.000
Puglia	»	12.100.000.000
Basilicata	»	1.200.000.000
Calabria	»	5.850.000.000
	L.	78.750.000.000

L'integrazione di cui al secondo comma è ripartita tra le regioni nel modo seguente:

Piemonte	L.	6.150.000.000
Lombardia	»	4.000.000.000
Veneto	»	4.900.000.000
Liguria	»	1.760.000.000
Emilia-Romagna	»	6.600.000.000
Toscana	»	7.500.000.000

Umbria	L.	2.700.000.000
Marche	»	6.100.000.000
Lazio	»	2.000.000.000
Abruzzi	»	3.700.000.000
Molise	»	1.700.000.000
Campania	»	8.100.000.000
Puglia	»	6.600.000.000
Basilicata	»	3.650.000.000
Calabria	»	7.200.000.000
	L.	72.660.000.000

Art. 4.

Al fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono assegnati i seguenti importi:

lire 18.000 milioni, quale contributo straordinario alle regioni per gli interventi dalle stesse svolti in favore delle società concessionarie di autolinee;

lire 55.290 milioni quale integrazione del fondo per l'anno 1975;

lire 37.900 milioni quale integrazione del fondo per l'anno 1976.

Art. 5.

Le integrazioni di cui alla presente legge sono iscritte nei bilanci delle regioni per l'anno 1976.

Le regioni sono peraltro autorizzate ad assumere impegni per l'anno 1975, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, fino a concorrenza delle integrazioni previste per lo stesso anno negli articoli 3 e 4 della presente legge.

Art. 6.

Agli oneri di cui ai precedenti articoli 3 e 4, per il biennio 1975-76, in complessive lire 262.600 milioni, si provvede:

a) quanto a lire 18.000 milioni a carico del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973, a tal uopo intendendosi prorogato il termine di utilizzo indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64;

b) quanto a lire 110.000 milioni a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975;

c) quanto a lire 110.000 milioni e a lire 24.600 milioni mediante corrispondenti riduzioni, rispettivamente, degli stanziamenti dei capitoli 6856 e 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 maggio 1976

LEONE

MORO — COLOMBO — ANDREOTTI — STAMMATI

Visto, *Il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 10 maggio 1976, n. **357**.

Acquedotto sussidiario per la città di Pisa per la integrale sostituzione degli emungimenti dalla falda interessante la Torre pendente.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 10.468 milioni per la concessione alla regione Toscana di un contributo speciale, ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per la costruzione dell'acquedotto sussidiario della città di Pisa per la integrale sostituzione degli emungimenti dalla falda interessante la Torre pendente.

Detto contributo sarà versato alla regione Toscana in ragione di lire 5.000 milioni nell'anno finanziario 1976 e di lire 5.468 milioni nell'anno finanziario 1977.

Art. 2.

All'onere di lire 5.000 milioni derivante dall'approvazione della presente legge nell'anno 1976 si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 maggio 1976

LEONE

MORO — GULLOTTI — ANDREOTTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 10 maggio 1976, n. **358**.

Modifiche agli articoli 495, 641 e 653 del codice di procedura civile relative alla conversione del pignoramento ed al decreto di ingiunzione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'articolo 495 del codice di procedura civile sono aggiunti i seguenti commi:

« Con la stessa ordinanza il giudice può disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi la somma, determinata a norma del secondo comma, per un quarto entro il termine di dieci giorni e per la differenza con rateizzazioni mensili nel termine massimo di mesi sei.

I beni sono liberati dal pignoramento con il versamento dell'intera somma, ed il debitore decade dal beneficio se alcuno dei ratei non viene versato entro il termine stabilito dal giudice.

Le somme possono essere versate sul libretto bancario che sarà depositato in cancelleria, intestato al creditore.

Nel caso di decadenza dal beneficio le somme depositate fanno parte dei beni pignorati ».

Art. 2.

L'ultimo comma dell'articolo 641 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Nel decreto, eccetto per quello emesso sulla base di titoli che hanno già efficacia esecutiva secondo le vigenti disposizioni, il giudice liquida le spese e le competenze e ne ingiunge il pagamento ».

Art. 3.

Dopo il secondo comma dell'articolo 653 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente:

« Con la sentenza che rigetta totalmente o in parte l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso sulla base dei titoli aventi efficacia esecutiva in base alle vigenti disposizioni, il giudice liquida anche le spese e gli onorari del decreto ingiuntivo ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 maggio 1976

LEONE

MORO — BONIFACIO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 11 maggio 1976, n. **359**.

Norme per il funzionamento della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena è istituto di istruzione superiore con ordinamento speciale. La scuola ha personalità giuridica ed autonomia amministrativa, didattica e disciplinare sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2.

La scuola ha lo scopo di far conoscere la lingua e la cultura italiana agli stranieri; organizza a tal fine corsi annuali o estivi e attività di ricerca in particolare nel campo della cultura, della storia politica, della filologia, dell'economia, delle istituzioni italiane.

Art. 3.

La scuola ha sede in Siena. Gli organi della scuola sono:

il consiglio della scuola;
il consiglio dei docenti;
il direttore.

Il direttore della scuola fa parte di diritto di entrambi i consigli.

Art. 4.

Il consiglio della scuola sarà costituito dai rappresentanti dell'università, del personale docente e non docente, della regione, del comune e della provincia di Siena, delle organizzazioni sindacali della scuola, degli gli studenti iscritti ai corsi e degli eventuali enti pubblici finanziatori.

Art. 5.

Il consiglio della scuola approva il bilancio di previsione e quello consuntivo, le direttive generali attinenti all'attività didattica ed amministrativa; esso delibera in merito agli incarichi di insegnamento ed al trattamento economico del personale insegnante e non insegnante.

Il consiglio della scuola nomina il direttore. Il presidente del consiglio ha la rappresentanza legale della scuola.

Art. 6.

Il consiglio dei docenti è composto da tutti i docenti della scuola; sottopone al consiglio della scuola il programma culturale e scientifico annuale; propone gli incarichi di insegnamento.

Art. 7.

Il direttore coordina l'attività della scuola ed esegue le deliberazioni e le direttive del consiglio della scuola e del consiglio dei docenti. Esso provvede, in accordo col presidente, o su richiesta di almeno un terzo dei membri, alla convocazione del consiglio medesimo.

Il direttore compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione necessari alla vita della scuola.

Art. 8.

L'ordinamento degli studi e i titoli che possono essere conseguiti sono disciplinati dallo statuto della scuola; lo statuto detta le norme per la composizione ed il funzionamento del consiglio della scuola e disciplina le competenze del consiglio dei docenti, in applicazione degli articoli 4, 5 e 6 della presente legge.

Art. 9.

Il contributo ordinario annuo dello Stato per il mantenimento della scuola è fissato, a partire dall'esercizio finanziario 1976, nella misura di 50 milioni da stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 10.

All'onere di 50 milioni, che costituisce il contributo ordinario annuo dello Stato per il mantenimento della scuola, si farà fronte per l'anno 1976 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.

Fra l'Università di Siena e la Scuola per stranieri verrà stipulata una convenzione, rinnovabile, per il funzionamento amministrativo della scuola.

Art. 12.

Norma transitoria

Nella prima applicazione della presente legge e non oltre tre mesi dalla sua entrata in vigore, il consiglio di amministrazione dell'Università di Siena, sulla base dei criteri contenuti nel precedente articolo 4, istituisce e convoca il consiglio della scuola il quale, entro tre mesi dalla sua prima convocazione, predispone lo statuto della scuola che, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro, viene approvato con decreto del Presidente della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 maggio 1976

LEONE

MORO — MALFATTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

LEGGE 11 maggio 1976, n. **360**.

Modifica dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 1952, n. 1463: « Statizzazione delle scuole elementari per ciechi ».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'articolo 1 della legge 26 ottobre 1952, n. 1463, è sostituito dal seguente:

« L'obbligo scolastico sancito dalle vigenti disposizioni si adempie, per i fanciulli ciechi, nelle apposite scuole speciali di cui al successivo articolo 2 o nelle classi ordinarie delle pubbliche scuole. In tali classi devono essere assicurati la necessaria integrazione specialistica e i servizi di sostegno secondo le rispettive competenze dello Stato e degli enti locali preposti.

Sono abrogati gli articoli 455, 456, 457 del regolamento generale n. 1297 del 26 aprile 1928 (regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare), nonchè tutte le altre disposizioni in contrasto con l'attuazione del presente articolo ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 maggio 1976

LEONE

MORO — MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

LEGGE 22 maggio 1976, n. **361**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 241, concernente concessione da parte della Cassa depositi e prestiti di un mutuo di lire 9.000 milioni all'Ente autonomo acquedotto pugliese per il ripianamento dei disavanzi di bilancio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 13 maggio 1976, n. 241, concernente concessione da parte della Cassa depositi e prestiti di un mutuo di lire 9.000 milioni all'Ente autonomo acquedotto pugliese per il ripianamento dei disavanzi di bilancio, con le seguenti modificazioni:

Nel titolo, le parole: « lire 9.000 milioni » sono sostituite con le parole: « lire 3.000 milioni ».

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere un mutuo all'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, con sede in Bari, sino ad un massimo di lire 3.000 milioni per l'esercizio finanziario 1976, per porlo in grado di provvedere al ripianamento dei disavanzi del proprio bilancio.

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

Il mutuo sarà estinto in trentacinque annualità a decorrere dal 1° gennaio successivo alla sua somministrazione o dalla data in cui saranno prodotte le deleghe di cui al seguente articolo 3.

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

Il mutuo sarà somministrato in base a richiesta dell'Ente ed a nulla osta del Ministero dei lavori pubblici e sarà assistito da garanzia sussidiaria dello Stato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 maggio 1976

LEONE

MORO — GULLOTTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1976, n. **362**.

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione « Leopardi nella sua luce », in Putignano.

N. 362. Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione « Leopardi nella sua luce », in Putignano (Bari).

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1976
Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 34

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1976, n. 363.

Approvazione del nuovo statuto della cassa di previdenza per il personale del Monte dei Paschi di Siena.

N. 363. Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, viene approvato il nuovo statuto della cassa di previdenza per il personale del Monte dei Paschi di Siena.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *maggio* 1976
Atti di Governo, registro n. 6, *foglio n.* 49

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1976, n. 364.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Martino alle Fonti e di S. Ippolito, in Castelfiorentino.

N. 364. Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Firenze 17 maggio 1973, integrato con due dichiarazioni datate 2 febbraio e 18 giugno 1974, relativo all'unione perpetua *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Martino alle Fonti e di S. Ippolito, in Castelfiorentino (Firenze).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1976
Atti di Governo, registro n. 6, *foglio n.* 41

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1976, n. 365.

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione di religione denominata « Centro padovano della comunicazione sociale », in Padova.

N. 365. Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione di religione denominata « Centro padovano della comunicazione sociale », in Padova.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1976
Atti di Governo, registro n. 6, *foglio n.* 43

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1976, n. 366.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Maria Assunta e di S. Andrea apostolo, in Borzonasca.

N. 366. Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Chiavari 15 novembre 1974, integrato con dichiarazione di pari data, relativo all'unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Maria Assunta, in località Prato Sopralacroce del comune di Borzonasca (Genova), e di S. Andrea apostolo, in frazione Borzone dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *maggio* 1976
Atti di Governo, registro n. 6, *foglio n.* 37

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1976, n. 367.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del SS.mo Crocifisso, in Castelvetrano.

N. 367. Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Mazara del Vallo 1° novembre 1973, integrato con due dichiarazioni del 14 e 30 giugno 1975, relativo all'erezione della parrocchia del SS.mo Crocifisso nella chiesa di S. Anna, in Castelvetrano (Trapani).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *maggio* 1976
Atti di Governo, registro n. 6, *foglio n.* 36

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1976, n. 368.

Riconoscimento della personalità giuridica della casa salesiana di S. Giovanni Bosco denominata « Istituto salesiano S. Michele », in Castellammare di Stabia, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

N. 368. Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della casa salesiana di S. Giovanni Bosco denominata « Istituto salesiano S. Michele », in Castellammare di Stabia (Napoli). L'istituto viene, altresì, autorizzato ad accettare la donazione consistente in un complesso immobiliare sito in Castellammare di Stabia, descritto nella perizia giurata 25-28 giugno 1974 del geometra Giovanni Regine e valutato L. 1.200.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Napoli, disposta dall'istituto salesiano Sacro Cuore, in Napoli, con atto pubblico 13 marzo 1974, n. 117611 di repertorio, a rogito dott. Raffaele Giusti, notaio in Napoli, integrato con atto 10 giugno stesso anno, n. 117907 di repertorio, a rogito del medesimo notaio.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1976
Atti di Governo, registro n. 6, *foglio n.* 42

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1976, n. 369.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia Beatissima Vergine di Lourdes, in Rende.

N. 369. Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Cosenza 19 marzo 1972, integrato con dichiarazione 12 giugno 1974, relativo: *a*) all'erezione, in contrada Campagnano del comune di Rende (Cosenza), della parrocchia Beatissima Vergine di Lourdes; *b*) al trasferimento del beneficio parrocchiale di S. Maria Maggiore I Cura, in Rende, nella chiesa della Beatissima Vergine di Lourdes, in contrada Campagnano del comune di Rende; *c*) all'attribuzione del territorio della parrocchia di S. Maria Maggiore I Cura alla parrocchia di S. Maria Maggiore II Cura, in Rende.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1976
Atti di Governo, registro n. 6, *foglio n.* 40

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1976, n. 370.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Giuseppe sposo di Maria Vergine, in Cosenza.

N. 370. Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Cosenza 1° ottobre 1972, integrato con altro provvedimento canonico del 4 luglio 1975 e dichiarazione 1° agosto 1974, relativo: *a*) alla erezione, in Cosenza nel quartiere S. Vito Alta, della parrocchia di S. Giuseppe sposo di Maria Vergine; *b*) al trasferimento del beneficio parrocchiale di S. Barbara V. e M. 2ª porzione di Rovito nella chiesa di S. Giuseppe sposo di Maria Vergine; *c*) all'attribuzione del territorio della parrocchia di S. Barbara V. e M. 2ª porzione di Rovito alla parrocchia di S. Barbara V. e M. 1ª porzione dello stesso comune di Rovito (Cosenza).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1976
Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 47

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1976, n. 371.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Giovanni Battista e di S. Cecilia, in Armeno.

N. 371. Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Novara 1° luglio 1974, integrato con dichiarazione 5 dicembre stesso anno, relativo all'unione perpetua *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Giovanni Battista, in frazione Coiromonte del comune di Armeno (Novara), e di S. Cecilia, in frazione Sovazza dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1976
Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 48

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1976, n. 372.

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi, in Roma, ad accettare un'eredità.

N. 372. Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1976, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi, in Roma, viene autorizzata ad accettare, col beneficio d'inventario, l'eredità disposta dalla signora Assunta Veltroni ved. Mambriani con testamento olografo pubblicato dal dott. Elio Di Gloria, notaio in Montecatini Terme (Pistoia), con verbale 25 maggio 1971, n. 10767 di repertorio, n. 4569 di raccolta e registrato a Pescia (Pistoia) il 27 maggio 1972 con il n. 1355, vol. 207 atti pubblici, consistente in un appartamento sito in Firenze, via del Prato n. 42, secondo piano, identificato nel nuovo catasto edilizio urbano al foglio 156, part. 126, valutato in L. 8.150.000 dall'ing. Alberto Pinzauti con perizia 18 febbraio 1972 nonché in numerosi quadri per un valore di L. 1.109.000.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1976
Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 35

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1976.

Sostituzione di un membro del consiglio dell'ordine cavalleresco « Al merito del lavoro ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 27 marzo 1952, n. 199, concernente il riordinamento dell'ordine cavalleresco « Al merito del lavoro »;

Vista la legge 12 ottobre 1964, n. 1080, concernente modifiche all'art. 6 della legge n. 199 sopra citata;

Visto il proprio decreto in data 11 maggio 1974, concernente la ricostituzione del consiglio dell'ordine cavalleresco predetto per il triennio 1° maggio 1974-30 aprile 1977;

Visto il proprio decreto in data 7 febbraio 1976, concernente modifiche ed integrazioni al predetto decreto 11 maggio 1974;

Vista la lettera n. 022/1801 del 7 maggio 1976, con la quale il Ministro per gli affari esteri ha designato il dott. Paolo Molajoni quale rappresentante del Ministero in seno al consiglio sopra citato, in sostituzione del dott. Corrado Orlandi Contucci, nominato ambasciatore d'Italia in Bonn;

Ritenuta la necessità di procedere a tale sostituzione;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto il dottor Paolo Molajoni, Ministro plenipotenziario di prima classe, è nominato membro del consiglio dell'ordine cavalleresco « Al merito del lavoro » quale rappresentante del Ministero degli affari esteri, in sostituzione del dott. Corrado Orlandi Contucci.

Il predetto nuovo membro resterà in carica fino alla scadenza del triennio previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1974 nelle premesse citato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1976

LEONE

DONAT-CATTIN — MARCORA

(6206)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 giugno 1976.

Nomina di cavalieri « Al merito del lavoro » per l'anno 1976.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 9 maggio 1901, n. 168, che istituisce l'ordine cavalleresco « Al merito del lavoro »;

Vista la legge 27 marzo 1952, n. 199, sul riordinamento dell'ordine stesso;

Vista la legge 15 novembre 1952, n. 1793, che modifica la legge n. 199 sopraindicata;

Vista la legge 12 ottobre 1964, n. 1080;

Sentito il consiglio dell'ordine cavalleresco « Al merito del lavoro »;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e' l'artigianato, di concerto, per quanto riguarda le persone con benemerenze di cui alla lettera *a*) della citata legge n. 199 del 27 marzo 1952, con il Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Per le alte benemerenze acquisite nel settore di attività economica a fianco di ciascuno indicata è concessa la decorazione dell'ordine cavalleresco « Al merito del lavoro » ai signori:

Bianchi Edgardo - Confezioni - Lombardia;
Boccia Raffaele - Assicurazioni - Lazio;
Bonelli Carlo - Cartaria - Sardegna;
Canali Romeo - Edilizia - Estero;
Debenedetti Rodolfo - Metalmeccanica - Piemonte;
Devilla Antonio - Laterizi - Sardegna;
Farina Luigi - Agricoltura - Veneto;
Fini Giorgio - Alberghiera-Alimentare - Emilia;
Girola Cesare - Edilizia - Lombardia;
Graci Gaetano - Edilizia - Sicilia;
Laviosa Ernesto - Chimica - Toscana;
Matarrese Salvatore - Edilizia - Puglie;
Melzi Carlo Emanuele - Meccanica - Friuli;
Menarini Dante - Carrozzeria autobus - Emilia;
Molteni Angelo - Mobili - Lombardia;
Ostini Carlo - Agricoltura - Piemonte;
Padula Giuseppe - Edilizia - Basilicata;
Pagliazzi Paolo - Credito - Campania;
Paoletti Angiolo - Tessile - Toscana;
Perdisa Luigi - Agricoltura - Emilia;
Perroni Alberto - Alberghiera - Sicilia;
Pininfarina Sergio - Carrozzeria auto - Piemonte;
Santucci Ennio - Autostrade - Nazionale;
Sassoli De' Bianchi Achille - Distilleria - Emilia;
Vecellio Giuseppe - Edilizia - Lazio.

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato curerà la trascrizione del presente decreto nello albo dell'ordine.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1976

LEONE

DONAT-CATTIN — MARCORA

(6708)

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1975.

Sostituzione di un membro del comitato per l'erogazione dei premi a favore degli esportatori del libro italiano.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 22 dicembre 1969, n. 1010, che reca modifiche alla legge 21 dicembre 1955, n. 1311 e 2 giugno 1961, n. 477, sulle provvidenze per la diffusione della cultura italiana all'estero;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 giugno 1957, con il quale fu costituito il comitato per l'erogazione dei premi a favore degli esportatori del libro italiano previsto dall'art. 4 della predetta legge n. 1010;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 novembre 1974 con il quale il dott. Maris De Luca fu nominato membro del comitato di cui sopra in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Vista la nota n. 154481 del 21 ottobre 1975 con la quale il Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, designa la dott.ssa Anna Maria Chierichini quale propria rappresentante nel predetto comitato, in sostituzione del dott. Maris De Luca destinato ad altro incarico;

Decreta:

La dott.ssa Anna Maria Chierichini, direttore di sezione della Ragioneria generale dello Stato, è chiamata a far parte del comitato per l'erogazione dei premi a favore degli esportatori del libro italiano previsto dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 1010, in sostituzione del dott. Maris De Luca destinato ad altro incarico.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 novembre 1975

Il Ministro: SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1976
Registro n. 3 *Beni culturali, foglio n.* 395

(6324)

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1976.

Determinazione del costo effettivo dei mutui previsti dall'art. 4 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni ed integrazioni.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni ed integrazioni, ed, in particolare, l'art. 6, come risulta modificato dall'art. 8 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, il quale stabilisce che per i mutui previsti dall'art. 4 del decreto-legge n. 1022 stesso il Ministro per i lavori pubblici corrisponde un contributo pari alla differenza tra l'onere assunto dai mutuatari e il costo effettivo dell'operazione di mutuo da stabilirsi con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il precedente decreto n. 511196/32-F-153-32 del 7 novembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1975, registro n. 30 Tesoro, foglio n. 268, con cui il costo effettivo delle operazioni di mutuo previste dal succitato art. 4 del decreto-legge n. 1022 è stato stabilito nella misura del 13,10% annuo a partire dal 18 novembre 1975, disponendosi che detta misura si applichi, alle operazioni di mutuo perfezionate, con la stipula del relativo contratto definitivo, a partire dalla predetta data;

Ritenuto che occorra rideterminare la misura del costo effettivo di cui al menzionato decreto interministeriale del 7 novembre 1975 in relazione alle variazioni intervenute nel mercato finanziario;

Ritenuta, ai fini del parere di cui all'art. 6 del ricordato decreto-legge n. 1022, l'urgenza a termine dello art. 14 della legge bancaria, e con impegno di dare co-

municazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Il costo effettivo delle operazioni di mutuo previste dall'art. 4 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni ed integrazioni, è stabilito nella misura del 14,15% annuo, e si applica alle operazioni di mutuo effettuate dagli istituti di credito fondiario ed edilizio con utilizzo di risparmio reperito dagli istituti stessi successivamente alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 aprile 1976

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per i lavori pubblici
GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1976
Registro n. 14 Tesoro, foglio n. 344

(6710)

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1976.

Determinazione del costo effettivo dei mutui previsti dall'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare:

a) il primo comma, a norma del quale il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere un contributo nel pagamento degli interessi dei mutui contratti da privati, da cooperative e da enti pubblici che ottengano, ai sensi della legge n. 865 stessa, la concessione in superficie delle aree comprese nei piani di zona per l'edilizia economica e popolare;

b) l'ottavo comma, il quale prevede che per la determinazione e l'erogazione dei contributi statali si applicano, in quanto compatibili, le norme del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 6 del richiamato decreto-legge n. 1022, come risulta modificato dall'art. 8 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, con il quale si stabilisce che il contributo, ivi cennato, viene corrisposto in misura pari alla differenza tra l'onere assunto dai mutuatari e l'effettivo costo dell'operazione di mutuo da stabilirsi con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il precedente decreto n. 511190/32-F-239-6 del 7 novembre 1975, registrato alla Corte dei conti ,addì 5 dicembre 1975, registro n. 30 Tesoro, foglio n. 270, con cui il costo effettivo delle operazioni di mutuo previste dal succitato art. 72 della legge n. 865 è stato stabilito nella misura del 13,10% annuo a partire dal 6 ottobre 1975, disponendosi che detta misura si applichi alle operazioni di mutuo perfezionate, con la stipula del relativo contratto definitivo, a partire dalla predetta data;

Ritenuto che occorra rideterminare la misura del costo effettivo di cui al menzionato decreto interministeriale del 7 novembre 1975, in relazione alle variazioni intervenute nel mercato finanziario;

Ritenuta, ai fini del parere di cui all'art. 6 del ricordato decreto-legge n. 1022, l'urgenza a termine dell'art. 14 della legge bancaria e con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Il costo effettivo delle operazioni di mutuo previste dall'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni è stabilito nella misura del 14,15% annuo, e si applica alle operazioni di mutuo effettuato dagli istituti di credito fondiario ed edilizio con utilizzo di risparmio reperito dagli istituti stessi successivamente alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 aprile 1976

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per i lavori pubblici
GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1976
Registro n. 14 Tesoro, foglio n. 336

(6709)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1976.

Iscrizione di cinquantadue varietà di specie agrarie nei registri delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322 del 22 dicembre 1971, recante norme per la disciplina dell'attività sementiera;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 17 febbraio 1973, concernente l'istituzione, per alcune specie di sementi, di registri di varietà aventi lo scopo di permettere la identificazione delle varietà stesse;

Considerato che, a norma dell'art. 19 della citata legge 25 novembre 1971, n. 1096, l'iscrizione nei predetti registri è subordinata al parere di un'apposita commissione istituita presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1975 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 24 febbraio 1975, relativo alla nomina, per il triennio 1975-77, dell'anzidetta commissione;

Vista la lettera n. 491 del 23 febbraio 1976 con la quale il presidente della predetta commissione ha comunicato che la medesima, nell'adunanza del 18 febbraio 1976, ha deliberato di proporre al Ministro per l'agricoltura e le foreste l'iscrizione nel registro delle varietà, di cinquantadue varietà di specie agrarie;

Visto il verbale della predetta adunanza del 18 febbraio 1976;

Ritenuto di accogliere la proposta come sopra formulata;

Decreta:

Sono iscritte nei registri delle varietà, tenuti dall'istituto conservatore dei registri delle varietà dei prodotti sementieri, le seguenti varietà di specie agrarie, le cui descrizioni, approvate dalla commissione nella riunione del 18 febbraio 1976 sono depositate, ai sensi dell'art. 26 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, presso l'istituto stesso:

1) Ibrido doppio « Istra »:
classe di maturazione: 200;
responsabile della conservazione in purezza: Institut Za Kukuruz Beograd Zemun p.b. 89 (Jugoslavia);

2) Ibrido a tre vie « Prestor NK 175 »:
classe di maturazione: 200;
responsabile della conservazione in purezza: C.I.S.E. - Madignano (Cremona);

3) Ibrido a tre vie « Fronica »:
classe di maturazione: 200;
responsabile della conservazione in purezza: France Mais - Tolosa (Francia);

4) Ibrido semplice « Renk Steve NR 1 »:
classe di maturazione: 300;
responsabile della conservazione in purezza: Renk & Sons Co. Inc. Wisconsin (U.S.A.);

5) Ibrido a tre vie « Funk'S G 4288 »:
classe di maturazione: 300;
responsabile della conservazione in purezza: Ciba-Geigy S.p.a. - Origgio (Varese);

6) Ibrido a tre vie « Hybridor 315 TV »:
classe di maturazione: 300;
responsabile della conservazione in purezza: Sementitala - Bologna;

7) Ibrido semplice « Hybridor 335 »:
classe di maturazione: 300;
responsabile della conservazione in purezza: Sementitala - Bologna;

8) Ibrido semplice « Vigor UC 1904 »:
classe di maturazione: 300;
responsabile della conservazione in purezza: S.I.V.A.M. - Milano;

9) Ibrido a tre vie « Star 304 »:
classe di maturazione: 300;
responsabile della conservazione in purezza: Lesgourgues Gavadour Cargill - Peyrehorade (Francia);

10) Ibrido semplice « 400 USA »:
classe di maturazione: 400;
responsabile della conservazione in purezza: A.M.I. - Brescia;

11) Ibrido a tre vie « Funk'S G 4309 »:
classe di maturazione: 400;
responsabile della conservazione in purezza: Ciba-Geigy S.p.a. - Origgio (Varese);

12) Ibrido semplice « Hybridor 403 TV »:
classe di maturazione: 400;
responsabile della conservazione in purezza: Sementitala - Bologna;

13) Ibrido a tre vie « Hybridor 466 »:
classe di maturazione: 400;
responsabile della conservazione in purezza: Sementitala - Bologna;

14) Ibrido semplice « RX 42 »:
classe di maturazione: 400;
responsabile della conservazione in purezza: Asgrow Italia S.p.a. - Lodi (Milano);

15) Ibrido semplice « Superstar PX 20 »:
classe di maturazione: 400;
responsabile della conservazione in purezza: C.I.S.E. - Madignano (Cremona);

16) Ibrido semplice « H 724266 »:
classe di maturazione: 500;
responsabile della conservazione in purezza: Asgrow Italia S.p.a. - Lodi (Milano);

17) Ibrido a tre vie « H 724088 »:
classe di maturazione: 500;
responsabile della conservazione in purezza: Asgrow Italia S.p.a. - Lodi (Milano);

18) Ibrido a tre vie « Hybridor 553 »:
classe di maturazione: 500;
responsabile della conservazione in purezza: Sementitala - Bologna;

19) Ibrido a tre vie « Hybridor 575 »:
classe di maturazione: 500;
responsabile della conservazione in purezza: Sementitala - Bologna;

20) Ibrido semplice « Novi »:
classe di maturazione: 500;
responsabile della conservazione in purezza: Institut Za Poljoprivredna - Istrazivanja - Novi Sad (Jugoslavia);

21) Ibrido semplice « Stratos UC 5303 »:
classe di maturazione: 500;
responsabile della conservazione in purezza: S.I.V.A.M. - Società italiana veterinaria agricola - Milano;

22) Ibrido a tre vie « Cargill 449 »:
classe di maturazione: 500;
responsabile della conservazione in purezza: Ets. M. Lesgourgues Gavadour Cargill - Peyrehorade (Francia);

23) Ibrido semplice « H 724273 »:
classe di maturazione: 600;
responsabile della conservazione in purezza: Asgrow Italia S.p.a. - Lodi (Milano);

24) Ibrido semplice « H 734004 »:
classe di maturazione: 600;
responsabile della conservazione in purezza: Asgrow Italia S.p.a. - Lodi (Milano);

25) Ibrido semplice « Dekalb XL 68 »:
classe di maturazione: 600;
responsabile della conservazione in purezza: Dekalb italiana S.p.a. - Mestre (Venezia);

26) Ibrido a tre vie « Dekalb XL 365 »:
classe di maturazione: 600;
responsabile della conservazione in purezza: Dekalb italiana S.p.a. - Mestre (Venezia);

27) Ibrido semplice « Renk Charlie RK 66 »:
classe di maturazione: 600;
responsabile della conservazione in purezza: WM.F. Renk & Sons Co. Inc. - Wisconsin (U.S.A.);

28) Ibrido semplice « Energamid 124 »:
classe di maturazione: 600;
responsabile della conservazione in purezza: A.M.I. - Agricola mais ibridi - Brescia;

29) Ibrido semplice « Energamid 128 »:
classe di maturazione: 600;
responsabile della conservazione in purezza: A.M.I. - Agricola mais ibridi - Brescia;

30) Ibrido a tre vie « Funk'S G 6320 »:
classe di maturazione: 600;
responsabile della conservazione in purezza: Ciba-Geigy S.p.a. - Origgio (Varese);

31) Ibrido a tre vie « Funk'S G 7360 »:
classe di maturazione: 600;
responsabile della conservazione in purezza: Ciba-Geigy S.p.a. - Origgio (Varese);

32) Ibrido a tre vie « Funk'S G First »:
classe di maturazione: 600;
responsabile della conservazione in purezza: Ciba-Geigy S.p.a. - Origgio (Varese);

33) Ibrido a tre vie « Hybridor 611 »:
classe di maturazione: 600;
responsabile della conservazione in purezza: Sementala - Bologna;

34) Ibrido a tre vie « Nada »:
classe di maturazione: 600;
responsabile della conservazione in purezza: Institut Za Poljoprivredna - Istrazivanja - Novi Sad (Jugoslavia);

35) Ibrido semplice « Carina »:
classe di maturazione: 600;
responsabile della conservazione in purezza: France Mais - Tolosa (Francia);

36) Ibrido semplice « Record UC 6611 »:
classe di maturazione: 600:
responsabile della conservazione in purezza: S.I.V.A.M. - Società italiana veterinaria agricola - Milano;

37) Ibrido doppio « Condor DC 573 »:
classe di maturazione: 600;
responsabile della conservazione in purezza: S.I.V.A.M. - Società italiana veterinaria agricola - Milano;

38) Ibrido a tre vie « Cargill 875 »:
classe di maturazione: 600;
responsabile della conservazione in purezza: Ets. M. Lesgourgues Gavadour Cargill - Peyrehorade (Francia);

39) Ibrido semplice « Cargill 888 »:
classe di maturazione: 600;
responsabile della conservazione in purezza: Ets. M. Lesgourgues Gavadour Cargill - Peyrehorade (Francia);

40) Ibrido a tre vie « Srem »:
classe di maturazione: 600;
responsabile della conservazione in purezza: Institut Za Kukuruz Beograd - Zemun p.b. 89 (Jugoslavia);

41) Ibrido a tre vie « Pag 52 S »:
classe di maturazione: 600;
responsabile della conservazione in purezza: Saint Jannet Lasserre - Tolosa (Francia);

42) Ibrido a tre vie « Pag 51 »:
classe di maturazione: 600;
responsabile della conservazione in purezza: Saint Jannet Lasserre - Tolosa (Francia);

43) Ibrido semplice « Dekalb XL 72/A »:
classe di maturazione: 700;
responsabile della conservazione in purezza: Dekalb italiana S.p.a. - Mestre (Venezia);

44) Ibrido semplice « Dekalb WAXY 8820 »:
classe di maturazione: 700;
responsabile della conservazione in purezza: Dekalb italiana S.p.a. - Mestre (Venezia);

45) Ibrido a tre vie « Hybridor 705 »:
classe di maturazione: 700;
responsabile della conservazione in purezza: Sementala - Bologna;

46) Ibrido a tre vie « Cargill 890 »:
classe di maturazione: 700;
responsabile della conservazione in purezza: Ets. M. Lesgourgues Gavadour Cargill - Peyrehorade (Francia);

47) Ibrido a tre vie « Cargill 930 »:
classe di maturazione: 700;
responsabile della conservazione in purezza: Ets. M. Lesgourgues Gavadour Cargill - Peyrehorade (Francia);

48) Barbabietola da zucchero « Mezzano Au Poly 1 »:
origine della varietà: incrocio tra linee diploidi e tetraploidi;
responsabile della conservazione in purezza: Società europea del seme - Massa Lombarda (Ravenna);

49) Barbabietola da zucchero « Mezzano Au Poly 2 »:
origine della varietà: incrocio tra linee diploidi e tetraploidi;
responsabile della conservazione in purezza: Società europea del seme - Massa Lombarda (Ravenna);

50) Barbabietola da zucchero « Inverkuhn »:
origine della varietà: incrocio tra linee diploidi e tetraploidi;
responsabile della conservazione in purezza: Koninklijke Beetwortelzaad-cultur Kuhun & Co. N.V. - Naarden (Olanda);

51) Riso « Indio »:
origine della varietà: incrocio tra « Venezolano » x « Sisfor L. 154 »;
responsabile della conservazione in purezza: Sisforaggera - Società italiana sementi - Bologna;

52) Riso « Lido »:
origine della varietà: incrocio tra « Ringo » x « Norin 9 »;
responsabile della conservazione in purezza: Sisforaggera - Società italiana sementi - Bologna.

Roma, addì 15 aprile 1976

Il Ministro: MARCORA

(6323)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1976.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone colpite nella regione Toscana.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Toscana;

Decreta:

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici indicati a fianco della sottoindicata provincia, nella quale possono essere concesse, a favore delle aziende agricole, le provvidenze creditizie previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, numero 364:

Firenze - grandinate del 29 luglio, 2 settembre 1975.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 aprile 1976

Il Ministro
per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

(6552)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1976.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di Consiglio di Rumo.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Como per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 13 novembre 1974, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'intero territorio del comune di Consiglio di Rumo, ad estensione di precedente vincolo (decreto ministeriale 16 agosto 1955 - *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 31 agosto 1955 « fascia costiera compresa fra la strada Regina ed il lago di Como »);

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Consiglio di Rumo;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare, alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che l'intero territorio di Consiglio di Rumo come quello dei finitimi comuni, già sottoposti parzialmente alla tutela con il decreto ministeriale sopracitato, rappresenta una zona omogenea per caratteristiche morfologiche ed artistiche delle bellezze naturali; con montagne emergenti a blocchi distinti separati da più basse estese superfici, con morfologia generalmente dovuta a degradazione meteorica generale in alto e, in alcune valli, all'azione di ghiacciai alloctoni aventi le loro origini nelle Alpi. Notevole, quindi il suo interesse pubblico per le bellezze naturali che si godono dalle strade e dai punti di vista accessibili al pubblico, mentre l'abitato del capoluogo ed i nuclei sparsi di vecchie case costituiscono un insieme di valori espressivi naturali e dovuti all'intervento dell'uomo armoniosamente fusi e costituenti complessi di cose immobili aventi valore estetico e tradizionale;

Decreta:

L'intero territorio del comune di Consiglio di Rumo (Como), ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, comma 3 e 4, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Como.

La soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Consiglio di Rumo provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'articolo 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione all'albo del comune della *Gazzetta Ufficiale*, giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 27 aprile 1976

p. *Il Ministro*: SPIGAROLI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI COMO

Atto n. 2/74

Convocata con lettera raccomandata 26 ottobre 1974 si è riunita oggi mercoledì 13 novembre 1974, alle ore 9,30, presso la sede dell'amministrazione provinciale di Como, in Como via Borgovico n. 82, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Como per la trattazione dei seguenti argomenti posti all'ordine del giorno della seduta:

1) COMUNE DI CONSIGLIO DI RUMO: proposta estensione vincolo all'intero territorio comunale;

(*Omissis*).

Il Presidente dichiara aperta la seduta e passa quindi all'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno:

1) COMUNE DI CONSIGLIO DI RUMO: proposta estensione vincolo all'intero territorio comunale.

(*Omissis*).

A richiesta del sindaco, prima di passare ad illustrare la proposta di estensione del vincolo all'intero territorio del comune, propone l'adozione di formale provvedimento sulla riconferma del vincolo della zona costiera di Consiglio di Rumo.

E pertanto la commissione, udita la relazione della presidenza (relazione che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento) e convenendo pienamente con quanto in essa esposto;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera per le motivazioni di cui alla relazione della presidenza, di confermare, *ad abundantiam*, per ogni e qualsiasi effetto giuridico, la proposta di vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 1, n. 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, a causa del suo notevole interesse pubblico, la porzione del territorio del comune di Consiglio di Rumo compresa tra la strada Regina ed il lago di Como, proposta già formulata nell'adunanza 3 ottobre 1951 della commissione medesima e quale risulta dalla planimetria allegata al decreto ministeriale 16 agosto 1955, invitando il Ministero della pubblica istruzione ad emettere, ove del caso, provvedimento idoneo per eliminare l'omissione materiale verificatasi nel predetto decreto ministeriale 16 agosto 1951.

Passando poi alla illustrazione dell'estensione del vincolo oggi proposta dopo discussione, nella quale tutti i membri si esprimono ad eccezione del sindaco, per l'apposizione del vincolo totale, il presidente propone di assoggettare al vincolo di cui all'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, a causa del suo notevole interesse pubblico l'intero territorio del comune di Consiglio di Rumo (che confina a nord e nord-est col comune di Dosso del Liro, ad est col comune di Gravedona, a sud col lago di Como ed il comune di Dongo nonché di Stazzona, a ovest in parte col comune di Germasino e col territorio Svizzero). L'intero territorio del comune, così come sopra delimitato, riveste importante interesse pubblico per le bellezze naturali che si godono dalle strade e dai punti di vista accessibili al pubblico, mentre l'abitato del capoluogo ed i nuclei sparsi di vecchie case costituiscono un insieme di valori espressivi naturali e dovuti all'intervento dell'uomo armoniosamente fusi e costituenti complessi di cose immobili aventi valore estetico e tradizionale. E chiamata ad esprimersi, la commissione, udita la relazione della presidenza (relazione che fa parte integrante e sostanziale del presente atto) e convenendo con quanto in essa esposto;

Con cinque voti favorevoli ed uno contrario (espresso dal sindaco);

Delibera di assoggettare al vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, numeri 3 e 4 dell'art. 1 a causa del suo notevole interesse pubblico, l'intero territorio del comune di Consiglio di Rumo.

(*Omissis*).

(6131)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1976.

Modificazione al decreto ministeriale 4 marzo 1975 relativo alla iscrizione di centodieci varietà di specie agrarie nei registri delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 4 marzo 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 29 marzo 1975, con il quale sono state iscritte, nei registri delle varietà, tenuti dall'istituto conservatore dei registri delle varietà dei prodotti sementieri, centodieci varietà di specie agrarie;

Considerato che tra i Mais da granella iscritti con il predetto decreto ministeriale, figura al n. 49 dell'articolo unico, il tipo di Mais H 724008, il cui responsabile della conservazione in purezza è la Asgrow Italia S.p.a.;

Vista la domanda in data 13 febbraio 1976 con la quale la ditta stessa ha chiesto che la denominazione del predetto tipo di mais venga modificato in RX 90;

Ritenuta l'opportunità di modificare, nel senso sopra indicato, il citato decreto ministeriale 4 marzo 1975;

Decreta:

La denominazione del tipo di Mais da granella, di cui al n. 49 dell'articolo unico del decreto ministeriale 4 marzo 1975 viene modificata in RX 90.

Roma, addì 28 aprile 1976

Il Ministro: MARCORA

(6316)

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1976.

Determinazione del tasso agevolato d'interesse dei mutui previsti dall'art. 4 del decreto-legge 6 settembre 1965, numero 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni ed integrazioni, ed, in particolare, l'art. 6, come risulta modificato dall'art. 8 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, il quale stabilisce che per i mutui previsti dall'art. 4 del decreto-legge n. 1022 stesso il Ministro per i lavori pubblici corrisponde un contributo pari alla differenza tra l'onere assunto dai mutuatari e il costo effettivo dell'operazione di mutuo da stabilirsi con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, concernente provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti incentivi a favore delle piccole e medie imprese, l'agricoltura, interventi per il Mezzogiorno e trasporti, ed, in particolare, l'art. 2-*bis* aggiunto con la legge di conversione 16 ottobre 1975, n. 493, il quale dispone che, fino all'entrata in vigore di nuove norme in materia di credito agevolato e comunque non oltre il 30 aprile 1976, i tassi agevolati annui di interesse previsti dalle leggi vigenti, recanti provvidenze creditizie per i vari settori economici, da applicare sui finanziamenti, anche se effettuati con fondi statali, sono stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro competente in materia, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, stabilendo che detti tassi agevolati annui di interesse si applicano ai finanziamenti per i quali la stipula del contratto interviene successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso;

Ritenuto che occorra stabilire il nuovo tasso agevolato annuo di interesse da applicarsi per i mutui previsti dal già cennato articolo 4 del decreto-legge n. 1022, in relazione alle variazioni intervenute nel mercato finanziario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7, recante norme relative alle emissioni obbligazionarie da parte degli enti di credito fondiario ed edilizio;

Ritenuta, ai fini del parere di cui all'art. 2-*bis*, del ricordato decreto-legge n. 377, l'urgenza a termine dello art. 14 della legge bancaria, e con impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2-*bis* del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, i mutui previsti dall'art. 4 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni ed integrazioni, continueranno a gravare sui mutuatari per interessi, diritti, commissioni, oneri fiscali e vari, compresa la eventuale perdita relativa al collocamento delle obbligazioni di provvista, nonché spese accessorie, nella misura del 5,50 % annuo, oltre il rimborso del capitale, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 aprile 1976

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per i lavori pubblici
GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1976
Registro n. 14 Tesoro, foglio n. 339

(6715)

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1976.

Determinazione del tasso agevolato d'interesse dei mutui previsti dalla legge 10 agosto 1950, n. 715, ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 10 agosto 1950, n. 715, recante la costituzione di un « Fondo per l'incremento edilizio » destinato a sollecitare l'attività edilizia privata per la concessione di mutui per la costruzione di case di abitazione e, in particolare, l'art. 4 il quale stabilisce che i mutui previsti dalla legge stessa non debbono gravare sui mutuatari, per interessi, diritto di commissione e spese accessorie, in misura superiore al 4% annuo;

Visto il decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, numero 493, e, in particolare, l'art. 2-*bis* il quale dispone che, fino all'entrata in vigore di nuove norme in materia di credito agevolato e comunque non oltre il 30 aprile 1976, i tassi agevolati annui di interesse previsti dalle leggi vigenti, recanti provvidenze creditizie per i vari settori economici, da applicare sui finanziamenti, anche se effettuati con fondi statali, sono stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro competente per la materia, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, stabilendo che detti tassi agevolati annui di interesse si applicano ai finanziamenti per i quali la stipula del contratto interviene successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso;

Ritenuto che occorra stabilire il tasso agevolato annuo di interesse da applicarsi per i mutui previsti dalla succitata legge n. 715;

Ritenuta, ai fini del parere di cui all'art. 2-*bis* del ricordato decreto-legge n. 377, l'urgenza a termine dello art. 14 della legge bancaria, e con impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2-*bis* del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, i mutui previsti dalla legge 10 agosto 1950, n. 715, continueranno a gravare sui mutuatari per interessi, diritto di commissione e spese accessorie, in misura non superiore al 4,00% annuo, a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 aprile 1976

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per i lavori pubblici
GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1976
Registro n. 14 Tesoro, foglio n. 338

(6712)

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1976.

Determinazione del tasso agevolato d'interesse dei mutui previsti dall'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi dell'art. 2-bis del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, ed, in particolare:

a) il primo comma, a norma del quale il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere un contributo nel pagamento degli interessi dei mutui contratti da privati, da cooperative e da enti pubblici che ottengono, ai sensi della legge n. 865 stessa, la concessione in superficie delle aree comprese nei piani di zona per l'edilizia economica e popolare;

b) il secondo comma, sostituito, da ultimo, dall'art. 6-*bis* del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, il quale dispone che il contributo di cui al primo comma dell'articolo stesso è concesso nella misura occorrente affinché i mutuatari non vengano gravati, complessivamente, in misura superiore al 3 % annuo, pari all'1,50 % semestrale, oltre il rimborso del capi-

tale, se enti pubblici o cooperative a proprietà indivisa il cui statuto prevede il divieto di cessione in proprietà degli alloggi, l'obbligo di trasferimento degli stessi al competente Istituto autonomo per le case popolari in caso di liquidazione o di scioglimento della cooperativa, e nella misura del 4 % annuo, pari al 2 % semestrale, se cooperative a proprietà divisa o prive dei requisiti statutari predetti o se privati;

c) l'ottavo comma, il quale prevede che per la determinazione e l'erogazione dei contributi statali si applicano, in quanto compatibili, le norme del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 6 del richiamato decreto-legge n. 1022, come risulta modificato dall'art. 8 del ripetuto decreto-legge n. 376, con il quale si stabilisce che il contributo, ivi cennato, viene corrisposto in misura pari alla differenza tra l'onere assunto dai mutuatari e l'effettivo costo delle operazioni di mutuo da stabilirsi con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, ed, in particolare l'art. 2-*bis* il quale dispone che, fino all'entrata in vigore di nuove norme in materia di credito agevolato e comunque non oltre il 30 aprile 1976, i tassi agevolati annui di interesse previsti dalle leggi vigenti, recanti provvidenze creditizie per i vari settori economici, da applicare sui finanziamenti, anche se effettuati con fondi statali, sono stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro competente per la materia, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, stabilendo che detti tassi agevolati annui di interesse si applicano ai finanziamenti per i quali la stipula del contratto interviene successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso;

Ritenuto che occorra stabilire il tasso agevolato annuo di interesse da applicarsi per i mutui previsti dal già cennato art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, in relazione alle variazioni intervenute nel mercato finanziario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7, recante norme relative alle emissioni obbligazionarie da parte degli enti di credito fondiario ed edilizio;

Ritenuta ai fini del parere di cui all'art. 2-*bis* del ricordato decreto-legge n. 377, l'urgenza a termine dello art. 14 della legge bancaria, e con impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2-*bis* del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, i mutui previsti dall'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, continueranno a gravare sui mutuatari per interessi, diritti e commissioni, anche per l'eventuale perdita relativa al collocamento delle obbligazioni di provvista, nonché per oneri fiscali e vari e per spese accessorie, nella misura del 3,00 % annuo, pari all'1,50 % semestrale, oltre il rimborso del capitale, se enti pubblici o cooperative a proprietà indivisa il cui statuto prevede il divieto di cessione in proprietà degli alloggi, l'obbligo di trasferimento degli stessi al competente Istituto autonomo per le case popolari, in caso di liquidazione o di scioglimento della cooperativa e del 4,00 % annuo, pari al 2,00 % semestrale, oltre il rimborso del capitale, se cooperative a proprietà divisa o prive dei requisiti statutari predetti o se privati, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 aprile 1976

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per i lavori pubblici
GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1976
Registro n. 14 Tesoro, foglio n. 337

(6711)

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1976.

Determinazione del tasso agevolato dei mutui previsti dall'art. 4 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, ai sensi dell'art. 2-bis del decreto-legge 13 agosto 1975, numero 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto, e, in particolare, l'art. 4 il quale prevede che i mutui concessi ai sensi del medesimo articolo non possono gravare sui mutuatari, complessivamente in misura superiore al 5,50 %, compreso il rimborso del capitale disponendo la concessione di un contributo pari alla differenza tra l'onere assunto dal mutuatario e il costo effettivo dell'operazione di mutuo da stabilirsi semestralmente con decreto del Ministro per il tesoro;

Visto il decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, concernente provvedimenti per il rilascio dell'economia riguardanti incentivi a favore delle piccole e medie imprese, l'agricoltura, interventi per il Mezzogiorno e trasporti, ed, in particolare, l'art. 2-*bis* aggiunto con la legge di conversione 16 ottobre 1975, n. 493, il quale dispone che, fino all'entrata in vigore di nuove norme in materia di credito agevolato e comunque non oltre il 30 aprile 1976, i tassi agevolati annui di interesse previsti dalle leggi vigenti, recanti provvidenze creditizie per i vari settori economici, da applicare sui finanziamenti, anche se effettuati con fondi statali, sono stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro competente per la materia, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, stabilendo che detti tassi agevolati annui

d'interesse si applicano ai finanziamenti per i quali la stipula del contratto interviene successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso;

Ritenuto che occorra stabilire il nuovo tasso agevolato annuo di interesse da applicarsi per i mutui previsti dal già cennato art. 4 del decreto-legge n. 552, in relazione alle variazioni intervenute nel mercato finanziario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7, recante norme relative alle emissioni obbligazionarie da parte degli enti di credito fondiario ed edilizio;

Ritenuta, ai fini del parere di cui all'art. 2-*bis* del ricordato decreto-legge n. 377, l'urgenza a termine dell'art. 14 della legge bancaria, e con impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2-*bis* del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, quale risulta dalla legge di conversione 16 ottobre 1975, n. 493, i mutui previsti dall'art. 4 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, continueranno a gravare sui mutuatari per interessi, diritti, commissioni, oneri fiscali e vari, compresa l'eventuale perdita derivante dal collocamento delle obbligazioni di provvista, nonché spese accessorie, nella misura del 5,50 % annuo, compreso il rimborso del capitale, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 aprile 1976

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per i lavori pubblici
GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1976
Registro n. 14 Tesoro, foglio n. 340

(6713)

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1976.

Determinazione del tasso agevolato dei mutui previsti dall'art. 15 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, ai sensi dell'art. 2-bis del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio colpiti dal terremoto nel novembre-dicembre 1972 nonché norme per accelerare l'opera di ricostruzione di Tuscania e, in particolare, l'art. 15, il quale prevede che i mutui concessi ai sensi del medesimo articolo non possono gravare sui mutuatari, complessivamente, in misura superiore al 5,50 % compreso il rimborso del capitale, disponendo la concessione di un contributo pari alla differenza tra l'onere assunto dal mutuatario e il costo effettivo dell'operazione di mutuo da stabilirsi semestralmente con decreto del Ministro per il tesoro;

Visto il decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, concernente provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti incentivi a favore delle piccole e medie imprese, l'agricoltura, interventi per il Mezzogiorno e trasporti ed, in particolare, l'art. 2-*bis* aggiunto con la legge di conversione 16 ottobre 1975, n. 493, il quale dispone che, fino all'entrata in vigore di nuove norme in materia di credito agevolato e comunque non oltre il 30 aprile 1976, i tassi agevolati annui di interesse previsti dalle leggi vigenti, recanti provvidenze creditizie per i vari settori economici, da applicare sui finanziamenti, anche se effettuati su fondi statali, sono stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro competente per la materia, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, stabilendo che detti tassi agevolati annui di interesse si applicano ai finanziamenti per i quali la stipula del contratto interviene successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso;

Ritenuto che occorra stabilire il nuovo tasso agevolato annuo di interesse da applicarsi per i mutui previsti dal già cennato articolo 15 del decreto-legge n. 31, in relazione alle variazioni intervenute nel mercato finanziario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7, recante norme relative alle emissioni obbligatorie da parte degli enti di credito fondiario ed edilizio;

Ritenuta, ai fini del parere di cui all'art. 2-*bis* del ricordato decreto-legge n. 377, l'urgenza a termini dell'art. 14 della legge bancaria, e con impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2-*bis* del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, quale risulta dalla legge di conversione 16 ottobre 1975, n. 493, i mutui previsti dall'art. 15 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, continueranno a gravare sui mutuatari per interessi, diritti, commissioni, oneri fiscali e vari, compresa la eventuale perdita derivante dal collocamento delle obbligazioni di provvista, nonché spese accessorie, nella misura del 5,50 % annuo, compreso il rimborso del capitale, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 aprile 1976

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per i lavori pubblici
GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1976
Registro n. 14 Tesoro, foglio n. 341

(6714)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta René Briand S.p.a., in Torino.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta René Briand S.p.a. di Torino, ha effettuato un pagamento anticipato di $ USA 26.040 di cui al mod. *B*-Import n. 4549198 rilasciato in data 8 novembre 1974 dalla Banca commerciale italiana per l'importazione di whisky « Seagram's V.O. » di origine e provenienza Canada;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Torino il 3 febbraio e 14 febbraio 1975 con un ritardo, quindi, di cinquantasette e sessantotto giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione, mentre per $ USA 3.480 essa è avvenuta nei termini;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 814407 del 9 febbraio 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 25 giugno 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto il rallentamento della domanda del mercato interno, quale giustificazione addotta all'istante, è un fatto essenzialmente commerciale e quindi non configurabile come esimente della infrazione valutaria sopracitata. Inoltre, anche se il provvedimento relativo all'obbligo del deposito previo del 50 % sulle importazioni fu introdotto, come rappresentato dall'istante a propria giustificazione, successivamente all'arrivo della merce, tuttavia la società importatrice ebbe a disposizione circa sette mesi dalla data di detto arrivo per poter reperire la necessaria liquidità;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta René Briand S.p.a. di Torino, mediante fidejussione della Banca commerciale italiana nella misura del 5 % di $ USA 22.560 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 maggio 1976

Il Ministro: DE MITA

(5918)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta O.G.E.D. S.n.c., in Torino.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta O.G.E.D. S.n.c. di Torino, ha effettuato un pagamento anticipato di $ 23.418 di cui al mod. *B*-Import n. 4611649 rilasciato in data 20 dicembre 1974 dalla Banca popolare di Novara, in Torino, per l'importazione di guanti di pelle di origine e provenienza Pakistan;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fedejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova il 14 marzo 1975 con un ritardo, quindi, di cinquantaquattro giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 816999 del 21 gennaio 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 30 luglio 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto le giustificazioni addotte dall'interessata non sono assistite da elementi probatori;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta O.G.E.D. S.n.c. di Torino, mediante fidejussione della Banca popolare di Novara, in Torino, nella misura del 5 % di $ 23.418 di cui al modello *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1976

Il Ministro: DE MITA

(5921)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1976.

Gradazione normale dei vini della campagna 1974.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 5 del decreto-legge 11 ottobre 1949, n. 707, convertito nella legge 6 dicembre 1949, n. 870, che modifica il terzo comma dell'art. 4 dell'allegato *A* del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223;

Decreta:

Le gradazioni normali dei vini prodotti nella campagna 1974 delle qui appresso indicate zone vinicole, ai fini della applicazione del citato art. 5 del decreto-legge 11 ottobre 1949, n. 707, convertito nella legge 6 dicembre 1949, n. 870, vengono stabilite come segue:

Piemonte:

Torino	10
Novara	10,5
Vercelli, Cuneo	11
Asti	11,5
Alessandria	12,5

Valle d'Aosta:

Aosta	11

Liguria:

Genova, Imperia, Savona, La Spezia	11

Lombardia:

Bergamo, Como, Mantova	10
Brescia, Sondrio	10,5
Cremona, Milano	11
Varese	11,5
Pavia	12

Trentino-Alto Adige:

Bolzano, Trento	11

Veneto:

Belluno	8,5
Rovigo	9,5
Padova, Vicenza	10
Treviso, Venezia, Verona	10,5

Friuli-Venezia Giulia:

Pordenone, Gorizia	11
Udine, Trieste	11,5

Emilia-Romagna:

Ferrara	8,5
Parma	9
Ravenna	9,5
Forlì	10
Bologna, Modena	10,5
Reggio Emilia	11
Piacenza	11,5

Toscana:

Lucca	8,5
Siena	9
Pistoia	10,5
Firenze, Livorno, Pisa, Grosseto, Arezzo	11
Massa Carrara	13,5

Umbria:

Terni, Perugia	11

Marche:

Pesaro, Macerata	11
Ancona, Ascoli Piceno	11,5

Lazio:

Viterbo	10,5
Rieti, Latina	11
Roma	11,5
Frosinone	12

Abruzzo:

Teramo	10
L'Aquila	10,5
Chieti, Pescara	11

Molise:

Campobasso	11
Isernia	11,5

Campania:

Napoli, Avellino	10
Caserta	10,5
Benevento	11
Salerno	11,5

Puglie:

Foggia	11
Bari	11,5
Brindisi, Lecce	12
Taranto	13

Basilicata:

Potenza, Matera	11,5

Calabria:

Reggio Calabria	11,5
Cosenza, Catanzaro	12,5

Sicilia:

Trapani, Agrigento, Enna	12
Palermo, Siracusa	12,5
Catania	13
Caltanissetta, Messina	13,5
Ragusa	14,5

Sardegna:

Sassari	12
Nuoro, Oristano, Cagliari	12,5

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1976

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
MARCORA

Il Ministro per le finanze
STAMMATI

(6449)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1976.

Erogazione di un aiuto comunitario per il lino e la canapa per la campagna di commercializzazione 1976-77.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 1308/70 del consiglio del 29 giugno 1970, sull'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa che istituisce un aiuto per il lino e la canapa prodotti nella Comunità ed i successivi regolamenti comunitari riguardanti tali settori;

Visto il regolamento (CEE) n. 569/76 del consiglio del 15 marzo 1976, che prevede misure speciali per i semi di lino;

Visto il regolamento (CEE) n. 814/76 del consiglio del 6 aprile 1976, che modifica il regolamento (CEE) numero 1308/70 per quanto riguarda il regime di aiuto per il lino;

Visto il regolamento (CEE) n. 771/74 della commissione che stabilisce modalità concernenti la erogazione dell'aiuto suddetto a partire dalla campagna di commercializzazione 1974-75;

Visto il regolamento (CEE) n. 833/76 del consiglio del 6 aprile 1976, che fissa l'importo dell'aiuto per il lino (tessile) e la canapa per la campagna di commercializzazione 1976-77;

Viste le leggi 13 maggio 1966, n. 303, concernente l'istituzione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, e 31 marzo 1971, n. 144, relativa al finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1971, concernente l'affidamento alla predetta Azienda di Stato dei compiti d'intervento per il settore del lino e della canapa;

Considerata la necessità di assumere le disposizioni esecutive e le modalità relative alla concessione ed erogazione del suddetto aiuto comunitario per la campagna di commercializzazione 1976-77;

Decreta:

Art. 1.

Per l'applicazione nel territorio della Repubblica delle norme comunitarie citate in premessa, relative alla concessione dell'aiuto per il lino e la canapa del raccolto 1976, si osservano le disposizioni stabilite nel presente decreto.

Art. 2.

Per beneficiare dell'aiuto di cui all'art. 1, i produttori agricoli interessati sono tenuti a presentare all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio o, se trattasi di canapa, in sua vece, al Consorzio nazionale produttori canapa, entro il 15 giugno 1976 la dichiarazione delle superfici seminate ed entro il 31 ottobre 1976 la domanda di aiuto.

Art. 3.

La denuncia delle superfici seminate a lino e/o canapa di cui all'art. 2 deve contenere:

l'indicazione della superficie seminata a lino o canapa, espressa in ettari e are, specificando, per il lino, quella destinata alla produzione di lino da seme o di lino da fibra;

gli estremi catastali delle superfici seminate o una indicazione riconosciuta come equivalente dall'organismo incaricato dal controllo delle superfici;

la specie botanica e, per il lino, della varietà seminata o, in mancanza, della sua destinazione principale.

Art. 4.

Le domande di aiuto, di cui al precedente art. 2, dovranno essere indirizzate all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., tramite gli ispettorati provinciali dell'agricoltura o il Consorzio nazionale produttori canapa, con l'indicazione:

del cognome, nome e indirizzo e qualifica del richiedente;

della superficie aziendale coltivata a lino e/o canapa, espressa in ettari e are, e del riferimento catastale di tali superfici. In mancanza del riferimento catastale va allegata alla domanda una dichiarazione sostitutiva rilasciata dall'organismo incaricato del controllo delle superfici;

del sistema di conduzione dell'azienda, specificandone il tipo o gli eventuali cointeressati;

dei quantitativi di lino e/o canapa raccolti;

del luogo di immagazzinaggio del prodotto o, qualora il prodotto sia stato venduto e consegnato, del cognome, nome e indirizzo dell'acquirente.

L'ispettorato provinciale dell'agricoltura o, in sua vece, il Consorzio nazionale produttori canapa rilascerà l'« attestato di produzione » di cui al successivo art. 5 da allegare alla domanda, dopo aver effettuato i dovuti controlli.

Art. 5

L'« attestato di produzione » può essere rilasciato ai produttori interessati quando risulti:

che nella superficie per la quale viene richiesto l'aiuto siano stati effettuati i normali lavori di coltivazione;

che sia stato realizzato un raccolto di lino e/o canapa.

L'« attestato di produzione », oltre ad indicare l'avente diritto o, in caso di conduzione associata, gli aventi diritto all'aiuto, deve precisare:

la superficie aziendale coltivata a lino e/o canapa, la sua ubicazione e se nella medesima sono state effettuate le normali operazioni di coltivazione e semina;

la quantità di prodotto ottenuto sull'intera superficie coltivata o, in caso di fondi separati, su ciascun fondo, specificando:

per il lino, la quantità di seme e di tiglio;

per la canapa, la quantità di seme, di verde e di stigliato;

l'importo in unità di conto.

Art. 6.

L'ammontare dell'aiuto per il lino e la canapa, per ettaro di superficie su cui sono stati eseguiti la semina e il raccolto, è fissato, per la campagna di commercializzazione 1976-77, nelle seguenti misure:

188,15 unità di conto per il lino tessile;

174,04 unità di conto per la canapa;

per i semi di lino verrà corrisposta una integrazione di prezzo per quintale di seme, pari alla differenza di un prezzo d'obiettivo valido per la campagna 1976-77 ed il prezzo medio del mercato mondiale. Qualora per la campagna 1976-77, l'importo dell'aiuto per i semi di lino da fissare secondo le modalità suddette dovesse risultare inferiore a 125 U.C. per ettaro di superficie sulla quale il lino sia stato seminato e raccolto, detto importo non potrà essere inferiore a 125 U.C. per ettaro.

Art. 7.

Alla erogazione dell'aiuto provvede l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., nell'ambito ed in esecuzione dei compiti di intervento alla stessa affidati con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1970 di cui alla premessa.

Art. 8.

Una distinta delle « dichiarazioni di semina », delle « domande di aiuto » e degli « attestati di produzione » deve essere trasmessa a cura degli ispettorati provinciali dell'agricoltura o in loro vece dal Consorzio nazionale produttori canapa, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per gli adempimenti di competenza.

Per il lino destinato alla produzione di fibre, l'aiuto viene accordato, conformemente alle disposizioni comunitarie in vigore, su richiesta delle parti interessate, previa autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 9.

Ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 771/74, l'importo del citato aiuto comunitario dovrà essere versato al produttore interessato entro il 1° marzo successivo alla fine della campagna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1976

Il Ministro: MARCORA

(6452)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1976.

Importazione di giovani bovini di razze alpine destinati all'ingrasso.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

E

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernenti attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il regolamento (CEE) della commissione n. 883 del 14 aprile 1976 concernente il rilascio, durante il periodo di applicazione di misure di salvaguardia, di titoli per l'importazione di determinati bovini di razze alpine destinati all'ingrasso;

Considerata la necessità di adottare misure necessarie ad assicurare l'effettiva destinazione all'ingrasso del bestiame bovino importato;

Decreta:

Art. 1.

Le importazioni definitive di giovani bovini maschi, di razze alpine, destinati all'ingrasso, di cui al regolamento (CEE) della commissione n. 883 del 14 aprile 1976, di peso superiore a 220 kg e inferiore o uguale a 300 kg, sono subordinate alla presentazione in dogana di un titolo di importazione da richiedere al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale importazioni-esportazioni - Divisione II.

Se il peso del giovane bovino supera del 10 % al massimo il peso di 300 kg o è inferiore del 10 % al massimo al peso di 220 kg, l'animale deve considerarsi importato in virtù del presente regolamento.

Le domande per ottenere il titolo d'importazione devono contenere l'indicazione del numero dei capi, che non deve essere inferiore a 100, e del Paese di origine e provenienza.

Esse debbono essere accompagnate:

a) da una dichiarazione sottoscritta dal richiedente con la quale viene assunto l'impegno che i giovani bovini verranno ingrassati per un periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di sdoganamento;

b) da una cauzione pari a 60 unità di conto per ogni capo. La cauzione può essere costituita da fidejussione bancaria con una validità di almeno undici mesi prorogabile per ulteriori sei mesi.

Le domande per ottenere il titolo, firmate in modo leggibile dai richiedenti, devono contenere l'esatta indicazione del domicilio o della sede, nonchè del luogo in cui viene esercitata l'attività di allevamento, e devono essere presentate dal 24 al 28 maggio e dal 21 al 25 giugno 1976.

Art. 2.

La qualifica di allevatore deve essere confermata da una attestazione del sindaco del comune nel quale viene esercitata l'attività di allevamento. Nel caso di associazioni di allevatori o di cooperative sarà sufficiente l'esibizione dell'atto costitutivo e dello statuto delle medesime.

Qualora il richiedente non sia allevatore, le domande devono essere sottoscritte anche dall'allevatore che effettuerà l'ingrasso dei bovini importati. La qualifica di allevatore deve essere provata in modo conforme al comma precedente.

Art. 3.

La cauzione di cui all'art. 1, terzo comma, lettera *b*), viene svincolata:

a) se i bovini non sono stati macellati prima che sia trascorso il periodo di centoventi giorni dalla data di sdoganamento;

b) se i bovini sono morti per malattia o infortunio prima che sia trascorso il periodo di cui all'art. 1, terzo comma, lettera *a*), del presente decreto.

La prova dei fatti di cui al comma precedente è costituita da una attestazione rilasciata dal sindaco del comune nel cui territorio sono stati allevati i giovani bovini.

Se tale prova non è fornita entro trenta giorni dalla data di scadenza del periodo previsto all'art. 1, terzo comma, lettera *a*), la cauzione viene incamerata.

Gli interessati, al fine di ottenere lo svincolo della cauzione, devono presentare domanda al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale importazioni-esportazioni - Divisione II, corredata da:

a) attestazione di cui al precedente comma;

b) titolo originale di importazione;

c) originale della bolletta doganale di importazione.

Art. 4.

Ai fini dell'applicazione del presente decreto le dogane dispongono, a tutti gli effetti, che in materia di pesatura e marcatura, vengano osservate le norme relative all'importazione del bestiame bovino da ingrasso.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 maggio 1976

Il Ministro per il commercio con l'estero
DE MITA

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

Il Ministro per le finanze
STAMMATI

(6326)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1976.

Nomina del presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Benevento.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e la costituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria e del commercio, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, con la quale dette camere hanno assunto la denominazione di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il decreto interministeriale 16 dicembre 1965, con il quale l'avv. Ferdinando Facchiano fu nominato presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Benevento;

Considerata l'opportunità di provvedere ad un completo rinnovamento degli organi amministrativi della predetta camera, dato il lungo periodo trascorso dalla loro nomina e tenuto conto dei mutamenti verificatisi, in tale periodo, nella situazione economica della provincia di Benevento;

Decreta:

Art. 1.

La giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Benevento è sciolta.

Art. 2.

Il dott. Vittorio De Nigris è nominato, per cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto, presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Benevento, in sostituzione dell'avv. Ferdinando Facchiano.

Art. 3.

Il prefetto di Benevento, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, e della legge 12 luglio 1951, n. 560, disporrà i provvedimenti necessari alla ricostituzione di detta giunta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 maggio 1976

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

(6557)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1976.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1976 dei lavoratori agricoli della provincia di Alessandria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'articolo 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1976, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1976 nella provincia di Alessandria ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 10.588

Salariati fissi:
- comuni . . . . . . » 7.903
- qualificati . . . . » 8.824
- specializzati . . . . » 9.726

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1976

Il Ministro: Toros

(6405)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1976.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1976 dei lavoratori agricoli della provincia di Modena.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'articolo 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1976, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1976 nella provincia di Modena ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 10.078

Salariati fissi:
- comuni . . . . » —
- qualificati . . . . » 9.019
- specializzati . . . . » 9.816

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1976

Il Ministro: Toros

(6379)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1976.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1976 dei lavoratori agricoli della provincia di Treviso.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'articolo 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1976, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1976 nella provincia di Treviso ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 9.874

Salariati fissi:
- comuni . . . . » 7.533
- qualificati . . . . » 8.366
- specializzati . . . . » 9.196

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1976

Il Ministro: Toros

(6406)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1976.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1976 dei lavoratori agricoli della provincia di Venezia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'articolo 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1976, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1976 nella provincia di Venezia ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . . . L. 9.739

Salariati fissi:

comuni . . . . » 7.210
qualificati . . » 8.230
specializzati . . . . . . » 9.250

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1976

Il Ministro: TOROS

(6390)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1976.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1976 dei lavoratori agricoli della provincia di Vicenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'articolo 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1976, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1976 nella provincia di Vicenza ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 9.623

Salariati fissi:

comuni . . . . » 7.172
qualificati . . . . » 8.220
specializzati . . . . » 9.101

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1976

Il Ministro: TOROS

(6391)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1976.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1976 dei lavoratori agricoli della provincia di Verona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'articolo 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1976, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1976 nella provincia di Verona ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 9.634

Salariati fissi:

comuni . . . . » 7.204
qualificati . . . . » 8.215
specializzati . . . . » 9.067

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1976

Il Ministro: TOROS

(6392)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine « controllata » del vino « Lessona » e proposta del relativo disciplinare di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine « controllata » per il vino « Lessona » ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo per detto vino ai fini dell'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione IX, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Proposta di disciplinare di produzione per la denominazione di origine controllata « Lessona »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Lessona » è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Lessona » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dal vitigno Nebbiolo (Spanna). Possono concorrere, singolarmente o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Vespolina e Bonarda fino ad un massimo del 25 %.

Art. 3.

La zona di produzione del vino « Lessona » comprende l'intero territorio del comune di Lessona.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Lessona » debbono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le loro determinate e specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerare idonei unicamente i terreni collinari di giacitura ed esposizione adatti, con esclusione del fondo valle e dei terreni umidi.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare caratteristiche delle uve o del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino « Lessona » non deve essere superiore a q.li 80 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purchè la produzione globale non superi del 10 % il limite medesimo.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70 %.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatoria debbono essere effettuate nel territorio amministrativo del comune di Lessona.

Le uve destinate alla vinificazione, sottoposte se necessario a preventiva cernita e leggero appassimento, debbono assicurare al vino una gradazione alcoolica minima naturale di gradi 11,5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Il vino « Lessona » deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di due anni, di cui almeno uno in fusti in legno. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve.

Art. 6.

Il vino « Lessona » all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso granato, con sfumature arancioni con lo invecchiamento;

sapore: asciutto, gradevolmente tannico, con caratteristica sapidità e piacevole, persistente retrogusto;

odore: profumo caratteristico che ricorda la viola, fine ed intenso;

gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 12;

acidità totale minima: 5,50 per mille;

estratto secco netto minimo: 22 per mille.

E' facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata qualsiasi qualificazione aggiuntiva ivi compresi gli aggettivi « superiore », « extra », « fine », « scelto», « selezionato » e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone, località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino « Lessona » può figurare l'indicazione, veritiera e documentabile, dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

Fino al compimento di tre annate agrarie successive a quella di entrata in vigore del presente disciplinare, possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti con vitigni diversi da quelli prescritti, purché le viti di tali vitigni diversi non superino del 15 % il totale delle viti esistenti.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma, saranno cancellati di ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la conduzione alle disposizioni di cui all'art. 2, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

(6135)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina dei commissari liquidatori della società cooperativa « Vetrai fiascai della bufferia Toscana », in Empoli, in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto ministeriale 19 maggio 1976, i signori:

D'Alessandro dott. Michelino;
Nocchi avv. Mauro;
Cácciarelli dott. Cesare,

sono stati nominati commissari liquidatori della società cooperativa « Vetrai fiascai della bufferia Toscana », in Empoli (Firenze), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto 27 aprile 1976.

(6423)

Nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Consorzio caseifici cooperativi della zona di Portogruaro », in Portogruaro.

Con decreto ministeriale 20 maggio 1976 è stata disposta la nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Consorzio caseifici cooperativi della zona di Portogruaro », in Portogruaro (Venezia), composta dai signori:

Presidente:

Cantarano dott. Silvio.

Membri:

Pontello dott. Giovanni Battista;
Bianchi dott. Massimo.

(6524)

Scioglimento della società cooperativa Edilfamiglia Società cooperativa a r.l., in Rossano

Con decreto ministeriale 12 maggio 1976 la società cooperativa Edilfamiglia - Società cooperativa a r.l., in Rossano (Cosenza), costituita per rogito dott. Pietro Labonia in data 10 ottobre 1966, rep. n. 13275, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona dell'avv. Renato Anania.

(6095)

Scioglimento della società cooperativa agricola Vittorio Veneto a r.l., in Vittorio Veneto

Con decreto ministeriale 15 maggio 1976 la società cooperativa agricola Vittorio Veneto a r.l., in Vittorio Veneto (Treviso), costituita per rogito dott. Alfonso Vascellari in data 28 febbraio 1946, rep. n. 6725, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Francesco Saija.

(6216)

Scioglimento della società cooperativa edilizia A.R.A.S. 64 a r.l., in Roma

Con decreto ministeriale 15 maggio 1976 la società cooperativa edilizia A.R.A.S. 64 a r.l., in Roma, costituita per rogito dott. Aurelio Tarquini in data 8 gennaio 1964, rep. n. 191078, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Guglielmo Ridolfi.

(6217)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Temik dell'impresa SIAPA di Roma

Con decreto ministeriale 4 maggio 1976 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Temik concessa all'impresa Siapa di Roma con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(5664)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università degli studi di Milano ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Milano 23 marzo 1976, n. 2441, l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta in favore dell'ente dal prof. Ardito Desio, consistente nella proprietà della « Rivista italiana di paleontologia e stratigrafia » valutata L. 5.000.000 e dei beni risultanti dall'inventario delle giacenze e dal rendiconto della gestione allegati sub. *A*) all'atto di donazione, per un valore complessivo di L. 32.000.000.

(6136)

Autorizzazione all'Università degli studi di Bologna ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Bologna 8 marzo 1976, n. *A*/452, il prof. Tito Carnacini, nella sua qualità di legale rappresentante dell'Università degli studi di Bologna, è stato autorizzato ad accettare, in nome e per conto e nell'interesse dell'ente, la donazione disposta dall'Artigianato provinciale bolognese - C.N.A., consistente in L. 1.000.000. Tale somma sarà destinata all'istituzione negli anni accademici 1975-76 e 1976-77 di due premi di laurea.

(6137)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1976, registro n. 17 Istruzione, foglio n. 12, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dalla prof.ssa Anna Conforto Pisano, insegnante non di ruolo di educazione fisica, avverso la decisione 2 maggio 1970, n. 41059, del provveditore agli studi di Catanzaro con cui veniva respinto il ricorso gerarchico dalla stessa presentato contro il giudizio complessivo di Valente, attribuitale dal preside della scuola media statale di Botricello per l'anno scolastico 1968-69.

(6089)

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1976, registro n. 6 Istruzione, foglio n. 160, è stato in parte dichiarato irricevibile e in parte respinto il ricorso straordinario prodotto in data 9 febbraio 1973 dalla sig.ra Terracciano M. Antonella nata Fava avverso i provvedimenti del preside dell'istituto magistrale statale « Virgilio » di Pozzuoli del provveditore agli studi di Napoli e del Ministero della pubblica istruzione relativi alla mancata assunzione presso il detto istituto in qualità d'applicata di segreteria non di ruolo temporanea.

(6138)

Smarrimento di diplomi originali di laurea

Il dott. Aldo Mellina, nato a Palermo il 20 dicembre 1942, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università di Palermo il 19 novembre 1966.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(5929)

Il dott. Mario Melani, nato a Figline Valdarno (Firenze) il 2 novembre 1916, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lingue, letterature ed istituzioni europee conseguito presso l'Istituto universitario orientale di Napoli il 10 aprile 1946.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Istituto predetto.

(5928)

La dott.ssa Letizia Giangrasso, nata a Roma il 18 ottobre 1937, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in scienze politiche conseguito presso la Università di Roma il 19 novembre 1963.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(6218)

La dott.ssa Vincenza Mercogliano, nata a La Spezia il 7 luglio 1914, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in pedagogia conseguito presso l'Istituto universitario pareggiato di magistero femminile « S. Orsola Benincasa » di Napoli il 17 luglio 1946.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Istituto predetto.

(6223)

La dott.ssa Ebe Monfrinotti, nata a Borgo S. Lorenzo (Firenze) l'11 gennaio 1924, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Firenze il 12 novembre 1949.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(6219)

La dott.ssa Regina Dell'Aglio, nata a Milano il 13 ottobre 1922, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Firenze il 4 luglio 1946.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(6220)

La dott.ssa Anna Boccassini, nata a Trani (Bari) il 3 luglio 1924, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Firenze il 12 marzo 1949.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(6221)

La dott.ssa Letizia d'Emilio, nata a Napoli il 19 agosto 1917, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Napoli il 20 giugno 1940.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(6222)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 104

Corso dei cambi del 1° giugno 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	845,45	845,45	844,90	845,45	845,40	845,40	845,40	845,45	845,45	845,45
Dollaro canadese	863,50	863,50	862,30	863,50	863,50	863,45	863,50	863,50	863,50	863,50
Franco svizzero	346,30	346,30	346,90	346,30	346,75	346,30	346,75	346,30	346,30	346,30
Corona danese	137;98	137,98	138 —	137,98	137,90	137,95	137,90	137,98	137,98	137,98
Corona norvegese	154,29	154,29	153 —	154,29	153 —	154,28	153 —	154,29	154,29	154,30
Corona svedese	189,93	189,93	190 —	189,93	189,95	189,90	189,95	189,93	189,93	189,95
Fiorino olandese	307,22	307,22	306,75	307,22	307 —	307,20	307 —	307,22	307,22	307,20
Franco belga	21,28	21,28	21,24	21,28	21,2750	21,28	21,275	21,28	21,28	21,30
Franco francese	178,22	178,22	177,80	178,22	178,65	178,20	178,75	178,22	178,22	178,22
Lira sterlina	1484,70	1484,70	1486 —	1484,70	1485,75	1484,65	1485,75	1484,70	1484,70	1484,70
Marco germanico	325,35	325,35	325,30	325,35	325,60	325,30	325,60	325,35	325,35	325,35
Scellino austriaco	45,60	45,60	45,63	45,60	45,58	45,60	45,58	45,60	45,60	45,60
Escudo portoghese	27,75	27,75	27,60	27,75	27,42	27,95	27,42	27,75	27,75	27,75
Peseta spagnola	12,449	12,445	12,45	12,449	12,45	12,42	12,45	12,449	12,449	12,45
Yen giapponese	2,826	2,926	2,81	2,826	2,8160	2,82	2,816	2,826	2,826	2,82

Media dei titoli del 1° giugno 1976

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	96,625
Redimibile 3,50 % 1934	99,825
» 3,50 % (Ricostruzione)	85,125
» 5 % (Ricostruzione)	95,850
» 5 % (Riforma fondiaria)	92,275
» 5 % (Città di Trieste)	91,150
» 5 % (Beni esteri)	90,550
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	81,600
» 5,50 % » » 1968-83	85,650
» 5,50 % » » 1969-84	81,800
» 6 % » » 1970-85	83,500
» 6 % » » 1971-86	82,200
» 6 % » » 1972-87	82,950
» 9 % » » 1975-90	92,175

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	94,925
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,450
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	88,200
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	83,325
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	79,475
» poliennali 7 % 1978	90,325
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	90,825
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	89,225

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1° giugno 1976

Valuta	Cambio
Dollaro USA	845,425
Dollaro canadese	863,50
Franco svizzero	346,525
Corona danese	137,94
Corona norvegese	153,645
Corona svedese	189,94
Fiorino olandese	307,11
Franco belga	21,277
Franco francese	178,485
Lira sterlina	1485,225
Marco germanico	325,475
Scellino austriaco	45,59
Escudo portoghese	27,585
Peseta spagnola	12,449
Yen giapponese	2,821

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Commissioni esaminatrici per l'abilitazione all'esercizio della professione di procuratore legale per l'anno 1976

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 6 novembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1975, con cui è stata indetta una sessione di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di procuratore presso le corti di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino, Trento, Trieste e Venezia, per l'anno 1976;

Ritenuto che occorre ora nominare le commissioni esaminatrici in ciascuna sede delle predette corti di appello;

Visti l'art. 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, numero 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36 e l'art. 1, n. 5, della legge 23 marzo 1940, n. 254;

Viste le lettere con le quali i presidenti delle corti di appello sopra indicate, sentiti i locali ordini forensi, hanno designato, per la composizione delle commissioni esaminatrici, avvocati aventi un'anzianità di iscrizione nell'albo non inferiore a cinque anni, ai sensi del citato art. 1, n. 5, della legge 23 marzo 1940, n. 254;

Decreta:

Le commissioni per gli esami di procuratore, per l'anno 1976, sono costituite come appresso:

1. — CORTE DI APPELLO DI ANCONA

Presidente effettivo:

Montanari Visco dott. Giancarlo, presidente di sezione della corte di appello di Ancona.

Componenti effettivi:

Gugliormella dott. Arrigo, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Ancona;
Massera prof. Alberto, nato a Roma l'8 marzo 1946, Università degli studi di Urbino, sede distaccata di Ancona;
Tadei avv. Alberto, nato ad Ancona il 17 maggio 1918, dell'ordine di Ancona;
Giorgetti avv. Giunio, nato a Senigallia il 20 marzo 1922, dell'ordine di Ancona.

Presidente supplente:

Fesce dott. Isidoro, consigliere della corte di appello di Ancona.

Componenti supplenti:

Pallucchini dott. Osvaldo, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Ancona;
Alleva prof. Piergiovanni, nato ad Ascoli Piceno il 28 aprile 1946, dell'Università degli studi di Urbino, sede distaccata di Ancona;
Bucci avv. Vittorio, nato a Senigallia il 26 novembre 1936, dell'ordine di Ancona;
Alessandrini avv. Alessio, nato a Fabriano il 15 maggio 1928, dell'ordine di Ancona.

2. — CORTE DI APPELLO DI BARI

Presidente effettivo:

Bartoli dott. Antonio, presidente di sezione della corte di appello di Bari.

Componenti effettivi:

Fanizza dott. Giovanni, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Bari;
Patroni Griffi prof. Antonio, nato a Manduria il 3 settembre 1932, dell'Università degli studi di Bari;
Caradonna avv. Alberto, nato a Bari il 27 dicembre 1906, dell'ordine di Bari;
Damascelli avv. Gabriele, nato a Trani il 5 marzo 1922, dell'ordine di Bari.

Presidente supplente:

Scardaccione dott. Aurelio, consigliere della corte di appello di Bari.

Componenti supplenti:

Falcone dott. Gerardo, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Bari;
Cipriani prof. Francesco, nato a Bari l'8 novembre 1939, dell'Università degli studi di Bari;
Campolieto avv. Leonardo, nato a Ripabottoni il 28 maggio 1932, dell'ordine di Bari;
Russo Frattasi avv. Giancarlo, nato a Bari il 30 gennaio 1934, dell'ordine di Bari.

3. — CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA

Presidente effettivo:

Mariani dott. Luigi, presidente di sezione della corte di appello di Bologna.

Componenti effettivi:

Leoni dott. Pier Luigi, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Bologna;
Sacchi-Marsiani prof. Gian Guido, nato a Scandiano l'8 ottobre 1934, dell'Università degli studi di Bologna;
Giampaolo avv. Giuseppe, nato a Bologna il 4 gennaio 1936, dell'ordine di Bologna;
Gualandi avv. Gilberto, nato a Bologna il 25 febbraio 1933, dell'ordine di Bologna.

Presidente supplente:

Tilocca dott. Ernesto, consigliere della corte di appello di Bologna.

Componenti supplenti:

Savoi dott. Valerio, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Bologna;
Caputo prof. Giuseppe, nato a Teano il 16 settembre 1936, dell'Università degli studi di Bologna;
Jacchia avv. Mario, nato a Padova il 17 gennaio 1937, dell'ordine di Bologna;
Scagliarini avv. Gianni, nato a Ferrara il 15 maggio 1939, dell'ordine di Bologna.

4. — CORTE DI APPELLO DI BRESCIA

Presidente effettivo:

Frangipane dott. Riccardo, presidente di sezione della corte di appello di Brescia.

Componenti effettivi:

Corigliano dott. Nicola, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Brescia;
Guarneri prof. Giuseppe, nato a Gadesco il 31 marzo 1909, dell'Università degli studi di Parma, residente a Cremona;
Biemmi avv. Pierfranco, nato a Brescia il 5 febbraio 1908, dell'ordine di Brescia;
Chiodi avv. Giovanni, nato a Brescia il 9 luglio 1921, dell'ordine di Brescia.

Presidente supplente:

Allegri dott. Giorgio, consigliere della corte di appello di Brescia.

Componenti supplenti:

Consolo dott. Riccardo, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Brescia;
Dosi prof. Ettore, nato a Poviglio il 22 dicembre 1924, dell'Università degli studi di Parma, quivi residente;
Grassi avv. Piero, nato a Brescia il 20 agosto 1917, dell'ordine di Brescia;
Gorlani avv. Innocenzo, nato a Brescia il 29 luglio 1937, dell'ordine di Brescia.

5. — CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI

Presidente effettivo:

Perra dott. Antonio, presidente del tribunale per i minorenni di Cagliari.

Componenti effettivi:

Depperu dott. Agostino Angelo, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Cagliari;

Allegretti prof. Umberto, nato a Cagliari il 12 marzo 1934, dell'Università di Cagliari;
Caredda avv. Vincenzo, nato a Cagliari il 4 giugno 1923, dell'ordine di Cagliari;
Onnis avv. Francesco, nato a Cagliari il 29 marzo 1938, dell'ordine di Cagliari.

Presidente supplente:

Contu dott. Ettore, consigliere della corte di appello di Cagliari.

Componenti supplenti:

Viarengo dott. Giovanni, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Cagliari;
Luminoso prof. Angelo, nato a Cagliari il 1° giugno 1940, dell'Università degli studi di Cagliari;
Macciotta avv. Renato, nato a Trapani il 3 settembre 1908, dell'ordine di Cagliari;
Deplano avv. Salvatore, nato a Cagliari l'11 luglio 1924, dell'ordine di Cagliari.

6. — CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA

Presidente effettivo:

Natale dott. Calogero, consigliere della corte di appello di Caltanissetta.

Componenti effettivi:

Costa dott. Gaetano, procuratore della Repubblica presso il tribunale di Caltanissetta;
Fazio prof. Giuseppe, nato a Palermo il 10 marzo 1924, dell'Università degli studi di Palermo, ivi residente;
Costa avv. Ugo, nato a Licata il 6 luglio 1918, dell'ordine di Caltanissetta;
Siciliano avv. Filippo, nato a Pietraperzia l'8 settembre 1922, dell'ordine di Caltanissetta.

Presidente supplente:

Catalano dott. Alfio, consigliere della corte di appello di Caltanissetta.

Componenti supplenti:

Sicari dott. Filippo, procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Caltanissetta;

Salvia prof. Filippo, nato a Palermo il 4 giugno 1935, dell'Università degli studi di Palermo, ivi residente;

Cascino avv. Umberto, nato a Caltanissetta il 9 agosto 1936, dell'ordine di Caltanissetta;

Perricone avv Giuseppe, nato a Delia l'8 marzo 1923, dell'ordine di Caltanissetta.

7. — CORTE DI APPELLO DI CATANIA

Presidente effettivo:

Poidimani dott. Tommaso, presidente di sezione della corte di appello di Catania.

Componenti effettivi:

Auletta dott. Tommaso, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Catania;

Galati prof. Antonino, nato a Catania il 14 dicembre 1936, dell'Università degli studi di Catania;

Palermo avv. Vincenza, nata a Catania il 27 aprile 1927, dell'ordine di Catania;

Agresti avv. Francesco, nato a Catania il 21 maggio 1923, dell'ordine di Catania.

Presidente supplente:

Gentile dott. Ferdinando, consigliere della corte di appello di Catania.

Componenti supplenti:

Castro dott. Santi, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Catania;

La Rosa prof. Salvatore, nato a Catania il 23 aprile 1938, dell'Università degli studi di Catania;

Verde avv. Antonino, nato ad Adrano il 14 marzo 1933, dell'ordine di Catania.

Fisauli avv. Giuseppe, nato a Randazzo il 3 febbraio 1933, dell'ordine di Catania.

8. — CORTE DI APPELLO DI CATANZARO

Presidente effettivo:

Pettinato dott. Giacinto, presidente di sezione della corte di appello di Catanzaro.

Componenti effettivi:

Cinque dott. Fabiano, procuratore della Repubblica presso il tribunale di Catanzaro;
Gullo prof. avv. Luigi, nato a Cosenza il 9 marzo 1917, dell'Università degli studi di Roma, residente a Cosenza;
Sapia avv. Orlando, nato a Rossano il 27 febbraio 1903, dell'ordine di Catanzaro;
Cantafora avv. Alfredo, nato a Castrovillari il 13 giugno 1903, dell'ordine di Catanzaro.

Presidente supplente:

Porchia dott. Gaspare, presidente di sezione della corte di appello di Catanzaro.

Componenti supplenti:

Sgromo dott. Bruno, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Catanzaro;
De Stefano prof. avv. Giuseppe, nato a Torre del Greco il 20 febbraio 1905, dell'Università degli studi di Messina, residente a Reggio Calabria;
Barbieri avv. Francesco Saverio, nato a Catanzaro il 19 dicembre 1913, dell'ordine di Catanzaro;
Carnuccio avv. Giuseppe, nato a Locri l'8 ottobre 1933, dell'ordine di Catanzaro.

9. — CORTE DI APPELLO DI FIRENZE

Presidente effettivo:

Poggi dott. Renzo, presidente di sezione della corte di appello di Firenze.

Componenti effettivi:

Masini dott. Tommaso, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Firenze;

Santalucia prof. Bernardo, nato a Roma il 19 marzo 1938, dell'Università degli studi di Firenze;

Giannozzi avv. Giancarlo, nato a Firenze il 10 febbraio 1923, dell'ordine di Firenze;

Piazza avv. Cesare, nato a Firenze il 12 ottobre 1933, dell'ordine di Firenze.

Presidente supplente:

Tonni dott. Luciano, consigliere della corte di appello di Firenze.

Componenti supplenti:

Carabba dott. Enzo Fileno, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Firenze;

Libonati prof. Berardino, nato a Roma l'8 marzo 1934, dell'Università degli studi di Firenze;

Orienti avv. Giulio, nato a Piancastagnaio il 16 dicembre 1909, dell'ordine di Firenze;

Narese avv. Calogero, nato a Firenze il 16 aprile 1935, dell'ordine di Firenze.

10. — CORTE DI APPELLO DI GENOVA

Presidente effettivo:

De Vita dott. Beniamino, presidente di sezione della corte di appello di Genova.

Componenti effettivi:

Jommi dott. Giorgio, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Genova;

Castello prof. Carlo, nato a Genova-Rivarolo il 14 ottobre 1912, dell'Università degli studi di Genova;

Murtula avv. Franco, nato a Genova il 20 agosto 1923, dell'ordine di Genova;

Raggi avv. Carlo, nato a Genova il 12 dicembre 1924, dell'ordine di Genova.

Presidente supplente:

Bruno dott. Aldo, consigliere della corte di appello di Genova.

Componenti supplenti:

Scardulla dott. Francesco, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Genova;

Magnani prof. Corrado, nato a Campiglia Cervo il 22 gennaio 1934, dell'Università degli studi di Genova;

Zanin avv. Pietro, nato a Genova l'8 gennaio 1907, dell'ordine di Genova;

Vigotti avv. Roberto, nato a Savona il 18 dicembre 1923, dell'ordine di Genova.

11. — CORTE DI APPELLO DE L'AQUILA

Presidente effettivo:

Liberati dott. Vittorio, consigliere della corte di appello de L'Aquila.

Componenti effettivi:

Troise dott. Armando, procuratore della Repubblica presso il tribunale de L'Aquila;

Ambrosini prof. Antonio, nato a Favara il 10 settembre 1888, dell'Università degli studi di Roma, residente a Roma;

Relleva avv. Speranza, nato a L'Aquila il 27 ottobre 1902, dell'ordine de L'Aquila;

Bonanni avv. Lino, nato a Ocre il 24 settembre 1927, dell'ordine de L'Aquila.

Presidente supplente:

De Matteis dott. Filippo, magistrato di cassazione dirigente della pretura de L'Aquila.

Componenti supplenti:

Ratiglia dott. Mario Giuseppe, sostituto procuratore generale presso la corte di appello de L'Aquila;

Ormanni prof. Angelo, nato a Napoli il 13 marzo 1931, dell'Università degli studi di Chieti;

Zoccoli avv. Roberto, nato a L'Aquila il 10 maggio 1922, dell'ordine de L'Aquila;

Ramicone avv. Giuseppe, nato a Rivisondoli il 9 giugno 1929, dell'ordine de L'Aquila.

12. — CORTE DI APPELLO DI LECCE

Presidente effettivo:

Prete dott. Nino, presidente di sezione della corte di appello di Lecce.

Componenti effettivi:

Spataro dott. Vincenzo, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Lecce;

Sacco prof. Piero, nato a S. Vito dei Normanni il 17 marzo 1921, dell'Università degli studi di Lecce;

Bonea avv. Alfio, nato a Lecce il 15 giugno 1927, dell'ordine di Lecce;

Viola avv. Enrico, nato a Galatina il 24 ottobre 1919, dell'ordine di Lecce.

Presidente supplente:

Cucchiara dott. Elio, consigliere della corte di appello di Lecce.

Componenti supplenti:

Cigna dott. Gaetano, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Lecce;

Bozzi prof. Rodolfo, nato a Bari il 31 ottobre 1925, dell'Università degli studi di Lecce;

De Mauro avv. Gaetano, nato a Lecce il 12 dicembre 1930, dell'ordine di Lecce;

Chiarelli avv. Carmelo, nato a Lecce il 6 dicembre 1931, dell'ordine di Lecce.

13. — CORTE DI APPELLO DI MESSINA

Presidente effettivo:

Nicastro dott. Giuseppe, consigliere della corte di appello di Messina.

Componenti effettivi:

Iannelli dott. Salvatore, procuratore della Repubblica di Patti;

Panuccio prof. Vincenzo, nato a Reggio Calabria il 4 dicembre 1923, dell'Università degli studi di Messina;

Mazzullo avv. Luigi, nato a Messina l'8 settembre 1915, dell'ordine di Messina;

Curatolo avv. Corrado, nato a Messina il 21 settembre 1923, dell'ordine di Messina.

Presidente supplente:

Testa dott. Vittorio, consigliere della corte di appello di Messina.

Componenti supplenti:

Zumbo dott. Antonio, magistrato di app. con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica di Messina;

Monacciani prof. Luigi, nato a Porto S. Stefano il 10 settembre 1906, dell'Università degli studi di Messina;

Ciccolo avv. Filippo, nato a Messina il 7 agosto 1920, dell'ordine di Messina;

Sciacca avv. Giuseppe, nato a Montalbano Elicona il 18 ottobre 1921, dell'ordine di Messina.

14. — CORTE DI APPELLO DI MILANO

Presidente effettivo:

Agresta dott. Vittorio, presidente di sezione della corte di appello di Milano.

Componenti effettivi:

Farina dott. Francesco, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Milano;

Nicolini prof. Ugo, nato a Marcaria il 13 novembre 1910, dell'Università degli studi di Milano;

Pacchioni avv. Francesco, nato a Cavezzo l'11 gennaio 1928, dell'ordine di Milano;

Occhini avv. Franco, nato a Milano il 12 agosto 1912, dell'ordine di Milano.

Presidente supplente:

Loi dott. Umberto, consigliere della corte di appello di Milano.

Componenti supplenti:

Pasquinoli dott. Giorgio, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Milano;

Traverso prof. Carlo Emilio, nato a Milano il 3 ottobre 1934, dell'Università degli studi di Milano;

Giussani avv. Pietro, nato a Milano il 20 marzo 1920, dell'ordine di Milano;

Romano avv. Vittorio, nato a S. Maria Capua Vetere il 1° gennaio 1934, dell'ordine di Milano.

15. — CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Presidente effettivo:

Del Matto dott. Ugo, magistrato di cassazione, in funzione di consigliere della corte di appello di Napoli.

Componenti effettivi:

Soprano dott. Riccardo, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Napoli;

Scudiero prof. Michele, nato ad Agropoli il 6 marzo 1936, dell'Università degli studi di Napoli;

Chiantera avv. Vito, nato a Napoli il 9 luglio 1904, dell'ordine di Napoli;

Palumbo avv. Luigi, nato a Giugliano il 25 marzo 1921, dell'ordine di Napoli.

Presidente supplente:

Natellis dott. Carlo, consigliere della corte di appello di Napoli.

Componenti supplenti:

De Franciscis dott. Antonio, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Napoli;

Di Prisco prof. Nicola, nato a Torre Annunziata il 30 giugno 1940, dell'Università degli studi di Napoli;

Dorsa avv. Ferdinando, nato a Napoli il 7 marzo 1925, dell'ordine di Napoli;

Cricrì avv. Eugenio, nato a Pomigliano d'Arco il 3 ottobre 1936, dell'ordine di Napoli.

16. — CORTE DI APPELLO DI PALERMO

Presidente effettivo:

Augi dott. Gino, consigliere della corte di appello di Palermo.

Componenti effettivi:

Burgio dott. Salvatore, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Palermo;
Marrone prof. Matteo, nato a Palermo il 13 ottobre 1929, dell'Università degli studi di Palermo;
Sciortino avv. Riccardo, nato a Palermo il 18 maggio 1905, dell'ordine di Palermo;
Alosi avv. Francesco, nato a Mazzarà Sant'Andrea il 14 gennaio 1933, dell'ordine di Palermo.

Presidente supplente:

Marino dott. Lucio, consigliere della corte di appello di Palermo.

Componenti supplenti:

Pajno dott. Vincenzo, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Palermo;
Teresi prof. Francesco, nato a Caltanissetta il 9 dicembre 1935, dell'Università degli studi di Palermo;
Carta avv. Salvatore, nato a Termini Imerese il 23 gennaio 1922, dell'ordine di Palermo;
Todaro avv. Antonino, nato a Palermo il 19 dicembre 1939, dell'ordine di Palermo.

17. — CORTE DI APPELLO DI PERUGIA

Presidente effettivo:

Mazzini dott. Luigi, magistrato di cassazione in funzione di consigliere della corte di appello di Perugia.

Componenti effettivi:

Restivo dott. Nicolò, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Perugia;
Caprioli prof. Severino, nato a Roma il 5 agosto 1935, dell'Università degli studi di Perugia;
Mariani Marini avv. Alarico, nato ad Assisi il 26 novembre 1931, dell'ordine di Perugia;
Olivi avv. Alessandrina, nata a Perugia l'8 aprile 1924, dell'ordine di Perugia.

Presidente supplente:

Pompei dott. Pietro, magistrato di cassazione in funzione di consigliere della corte di appello di Perugia.

Componenti supplenti:

De Franciscis dott. Pasqualino, procuratore della Repubblica di Perugia;
Menesini prof. Vittorio, nato a Siena il 21 aprile 1940, dell'Università degli studi di Perugia;
Cesarini avv. Renato, nato a Tuoro sul Trasimeno il 18 agosto 1922, dell'ordine di Perugia;
Migliorini avv. Lorenzo, nato a Perugia il 28 agosto 1937, dell'ordine di Perugia.

18. — CORTE DI APPELLO DI POTENZA

Presidente effettivo:

Garbellotto dott. Gustavo, presidente di sezione della corte di appello di Potenza.

Componenti effettivi:

Giannotta dott. Giuseppe, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Potenza;
Bove prof. Lucio, nato a Napoli il 29 maggio 1933, dell'Università degli studi di Napoli, ivi residente;
Filomeno avv. Francesco Mario, nato a Bari l'8 settembre 1910, dell'ordine di Potenza;
Nardiello avv. Pio, nato a Muro Lucano il 3 gennaio 1912, dell'ordine di Potenza;

Presidente supplente:

Lanni dott. Sergio, magistrato di cassazione in funzione di consigliere della corte di appello di Potenza.

Componenti supplenti:

Gagliardi dott. Diodato, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Potenza;
Dal Negro prof. Gaetano, nato a Bussolengo il 18 dicembre 1931, dell'Università degli studi di Napoli, quivi residente;
De Falco avv. Vito Carmine, nato a Bella il 18 agosto 1931, dell'ordine di Potenza;
Scardaccione avv. Felice, nato a Calvera il 19 marzo 1918, dell'ordine di Potenza.

19. — CORTE DI APPELLO DI ROMA

Presidente effettivo:

Mirabile dott. Giovanni, presidente di sezione della corte di appello di Roma.

Componenti effettivi:

Guasco dott. Guido, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Roma;
Dinacci prof. Ugo, nato a S. Maria Capua Vetere il 12 aprile 1931, dell'Università degli studi di Padova, residente a Roma;
Gaito avv. Virgilio, nato a Napoli il 1° maggio 1930, dell'ordine di Roma;
Romano avv. Giuseppe Maria, nato ad Aversa il 3 settembre 1925, dell'ordine di Roma.

Presidente supplente:

Cruciani dott. Manlio, consigliere della corte di appello di Roma.

Componenti supplenti:

Colonna dott. Pietro, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Roma;
Iaricci prof. Pietrangelo, nato a Roma il 1° giugno 1938, dell'Università degli studi di Roma;
Moricca avv. Gabriele, nato a Roma il 13 luglio 1929, dell'ordine di Roma;
Zaino avv. Ezio, nato a Popoli il 19 agosto 1929, dell'ordine di Roma.

20. — CORTE DI APPELLO DI TORINO

Presidente effettivo:

Corgnier dott. Vittorio, presidente di sezione della corte di appello di Torino.

Componenti effettivi:

Ribet dott. Aldo, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Torino;
Lombardi prof. Giorgio, nato ad Asti il 30 giugno 1935, dell'Università degli studi di Torino;
Gabri avv. Gian Vittorio, nato a Torino il 22 giugno 1924, dell'ordine di Torino;
Siniscalco avv. Marco, nato a Torino il 16 marzo 1927, dell'ordine di Torino.

Presidente supplente:

Germano dott. Emilio, presidente di sezione della corte di appello di Torino.

Componenti supplenti:

Luise dott. Ugo, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Torino;
Bin prof. Marino, nato a Venezia il 27 luglio 1936, dell'Università degli studi di Torino;
Accatino avv Pierangelo, nato a Bergamo il 29 dicembre 1929, dell'ordine di Torino;
Pastore avv. Franco, nato a Torino il 2 marzo 1930, dell'ordine di Torino.

21. — CORTE DI APPELLO DI TRENTO

Presidente effettivo:

Ponzielli dott. Manlio, presidente di sezione della corte di appello di Trento.

Componenti effettivi:

Zanfei dott. Catullo, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Trento;
Burdese prof. Alberto, nato a Torino il 2 gennaio 1927, dell'Università degli studi di Padova, quivi residente;
Beccara avv. Marco, nato il 22 novembre 1937, dell'ordine di Trento;
Pompeati avv. Francesco, nato il 22 novembre 1933, dell'ordine di Trento.

Presidente supplente:

Colla dott. Alberto, magistrato di cassazione in funzione di consigliere della corte di appello di Trento.

Componenti supplenti:

de Eccher dott. Mario, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Trento;

Molari prof. Alfredo, nato a Padova il 20 gennaio 1928, dell'Università degli studi di Padova, quivi residente;

Prati avv. Lorenzo, nato il 24 dicembre 1922, dell'ordine di Trento;

Anesi avv. Lionello, nato il 9 giugno 1920, dell'ordine di Trento.

22. — CORTE DI APPELLO DI TRIESTE

Presidente effettivo:

Zumin dott. Eugenio, presidente di sezione della corte di appello di Trieste.

Componenti effettivi:

De Franco dott. Alfredo, sostituto procuratore generale presso la corte d'appello di Trieste;

Caraccioli prof. Ivo, nato a Torino il 13 luglio 1936, dell'Università degli studi di Trieste;

Girometta avv. Romano, nato a Trieste il 21 aprile 1918, dell'ordine di Trieste;

de Szombathely avv. Gabrio, nato a Trieste il 13 settembre 1917, dell'ordine di Trieste.

Presidente supplente:

Cilento dott. Giorgio, magistrato di cassazione, dirigente la pretura di Trieste.

Componenti supplenti:

Franzot dott. Ferruccio, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Trieste;

Gabrielli prof. Giovanni, nato a Trieste il 5 agosto 1939, dell'Università degli studi di Trieste;

Ulcigrai avv. Ubaldo, nato a Trieste l'8 agosto 1922, dell'ordine di Trieste;

Leban avv. Sergio, nato a Trieste il 27 aprile 1932, dell'ordine di Trieste.

23. — CORTE DI APPELLO DI VENEZIA

Presidente effettivo:

Begnudelli dott. Giuseppe, consigliere della corte di appello di Venezia.

Componenti effettivi:

Carnesecchi dott. Ferdinando, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Venezia;

Persiani prof. Mattia, nato a Roma il 19 gennaio 1932, dell'Università degli studi di Venezia;

Lavazza avv. Gioele, nato a Milano il 12 novembre 1923, dell'ordine di Venezia;

Cesari avv. Giovanni, nato ad Ancona l'11 dicembre 1930, dell'ordine di Venezia.

Presidente supplente:

Menniti Ippolito dott. Arnaldo, consigliere della corte di appello di Venezia.

Componenti supplenti:

Curato dott. Michele, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Venezia;

Gardani Contursi Lisi prof. Licya, nata a Lecce il 24 marzo 1920, dell'Università degli studi di Venezia;

Levis avv. Guido, nato a Venezia il 26 febbraio 1915, dell'ordine di Venezia;

Gambato avv. Renzo, nato a Venezia il 26 aprile 1935, dell'ordine di Venezia.

La spesa prevista per l'anno finanziario 1975 è di L. 16.000.000 (sedicimilioni) sul cap. 1094.

Roma, addì 26 marzo 1976

Il Ministro: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *maggio* 1976
Registro n. 13 *Giustizia, foglio n.* 174

(6526)

Commissione di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato per l'anno 1976

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1975, con il quale è stata indetta, per l'anno 1976, una sessione di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato;

Ritenuto che occorre ora nominare la commissione esaminatrice;

Visti gli articoli 28 e 29 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, e gli articoli 1, n. 9, e 8 della legge 23 marzo 1940, n. 254;

Vista la nota in data 3 febbraio 1976, con la quale il Consiglio nazionale forense ha designato gli avvocati, ai sensi del citato art. 1 della legge 23 marzo 1940, n. 254;

Decreta:

La commissione degli esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, indetti per l'anno 1976, è costituita come segue:

Presidente effettivo:

Folino dott Felice, consigliere di cassazione nominato alle funzioni direttive superiori.

Componenti effettivi:

Boschi dott. Marco, magistrato di Cassazione;

Pandolfelli dott. Gennaro, magistrato di Cassazione;

Talamanca prof. Mario, nato a Roma il 24 febbraio 1928, dell'Università degli studi di Roma;

Della Rocca avv. Fernando, nato a Roma il 16 gennaio 1908, dell'ordine di Roma;

Biamonti avv. Enrico, nato a Roma il 26 marzo 1914, dell'ordine di Roma;

de Leone avv. Ugo, nato a Roma il 14 settembre 1915, dell'ordine di Roma.

Presidente supplente:

Del Mese dott. Salvatore, magistrato di Cassazione nominato alle funzioni direttive superiori.

Componenti supplenti:

Tridico dott. Gennaro Salvatore, magistrato di Cassazione;

Zappulli dott. Alberto, magistrato di Cassazione;

Barillaro prof. Domenico, nato a Siderno il 12 aprile 1922, dell'Università degli studi di Modena;

Pontecorvo avv. Edoardo, nato a Roma il 31 marzo 1925, dell'ordine di Roma;

Viola avv. Guido, nato a Messina il 5 gennaio 1922, dell'ordine di Roma;

Cassola avv. Mario, nato a Roma il 4 marzo 1905, dell'ordine di Roma.

L'ufficio di segreteria è costituito dai magistrati Pedrolli dott. Marco, Bonadonna dott. Giovanni Maria, che lo dirigono, e dai funzionari di cancelleria Colesanti Flavio, Chessa Mario e Di Diodato Vincenzo, tutti addetti al Ministero di grazia e giustizia.

La spesa prevista per l'anno finanziario 1976 graverà per L. 1.000.000 (unmilione) sul cap. 1094 e per L. 300.000 (trecentomila) sul cap. 1020.

Roma, addì 3 maggio 1976

Il Ministro: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1976
Registro n. 14 *Giustizia, foglio n.* 142

(6756)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso, per esami, a quarantatre posti di consigliere in prova nel ruolo amministrativo centrale e periferico della carriera direttiva.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero approvato con il regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e successive modificazioni;

Viste le leggi 8 marzo 1958, n. 194, 1° febbraio 1960, n. 67, 6 dicembre 1971, n. 1076 e 29 novembre 1971, n. 1089, concernenti l'equipollenza di alcuni diplomi di laurea;

Tenuto conto delle riserve previste dall'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Considerato il fabbisogno di personale nel ruolo amministrativo, centrale e periferico, carriera direttiva, in relazione alle esigenze di servizio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1975, registro n. 6, foglio n. 178, concernente la autorizzazione a mettere a concorso quarantatre posti di consigliere nel ruolo amministrativo;

Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1975, in corso di registrazione alla Corte dei conti, concernente il programma di esame;

Visto il ruolo amministrativo centrale e periferico del personale della carriera direttiva di questo Ministero;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a quarantatre posti di consigliere in prova nel ruolo amministrativo centrale e periferico della carriera direttiva.

Un sesto dei posti è riservato agli impiegati del Ministero dell'agricoltura e delle foreste appartenenti alla carriera di concetto, con qualifica di:

a) segretario capo o equiparata;

b) segretario principale o equiparata con almeno 5 anni di effettivo servizio nella qualifica o, a prescindere da tale anzianità, se in possesso del prescritto diploma di laurea.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze coloniali o in economia e commercio o di laurea dichiarata equipollente a quella in economia e commercio dalla legge o di una delle lauree elencate nell'art. 2 del regio decreto 27 giugno 1937, n. 1354, conseguita in base ad ordinamenti didattici precedenti;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 32° anno o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 4;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) aver sempre tenuto buona condotta;

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati dichiarati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 700 dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali - Ufficio concorsi - Roma - Via XX Settembre n. 20, entro trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considereranno presentate in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale di accettazione.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare quale tra i titoli indicati al successivo art. 4 dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione;

3) il titolo di studio posseduto;

4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

6) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso, nonchè il numero di codice di avviamento postale.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o dal funzionario competente a ricevere la domanda e, per coloro che si trovino all'estero, dall'autorità consolare.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi, quello del comandante di compagnia o di unità equiparata.

Non saranno accolte le domande che, per qualsiasi motivo, pervengano al Ministero oltre il limite stabilito dal primo comma del presente articolo, le domande non complete delle dichiarazioni prescritte dal quarto comma e quelle mancanti di autenticazione della firma.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età di cui al precedente art. 2 è elevato:

a) di due anni per i coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

b) di cinque anni per coloro che beneficiano delle disposizioni a favore delle categorie assimilate ai combattenti per i profughi, per i cittadini deportati dal nemico;

c) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno sette figli viventi;

d) a 40 anni per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

e) a 55 anni: per gli invalidi militari e civili di guerra, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro ed i profughi disoccupati, cui siano applicabili le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo trascorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

Per gli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per motivi non disciplinari il limite massimo di età è aumentato di un periodo eguale a quello di appartenenza ai ruoli assistente; per gli assistenti volontari od incaricati sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università.

I benefici di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), ed ai due commi precedenti sono cumulabili purchè complessivamente non si superi il quarantesimo anno di età.

Si prescinde dal limite di età per il personale civile statale di ruolo e per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 299, nonchè per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il limite di età è di 45 anni, sempre che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego.

Art. 5.

Gli esami del concorso si svolgeranno a Roma e consteranno di due prove scritte e di un colloquio sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

I candidati ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte del concorso stesso, muniti di un valido documento di riconoscimento, nei giorni 13 e 14 ottobre 1976 alle ore 8,30 a Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4.

Saranno ammessi al colloquio i candidati che avranno riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati che conseguano l'ammissione al colloquio riceveranno comunicazione della data in cui dovranno sostenerlo almeno venti giorni prima.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nel colloquio.

Art. 6.

Espletate le prove del concorso, la commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito e di quelle che prevedono precedenze a favore di particolari categorie.

Art. 7.

Ai fini della formazione della graduatoria dei vincitori i candidati che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere titoli di preferenza o di precedenza dovranno dimostrare il possesso di detti titoli facendo pervenire al Ministero, entro venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto apposita lettera di invito, i documenti di seguito indicati, formati con l'osservanza della legge sul bollo.

Gli invalidi di guerra, per servizio, del lavoro e civili, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra, per servizio e sul lavoro, i profughi: qualora siano disoccupati ed intendano avvalersi del beneficio della riserva di posti di cui all'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482, certificato del competente ufficio provinciale del lavoro; qualora non siano disoccupati ed ai soli fini del beneficio della preferenza a parità di merito:

a) gli invalidi di guerra e categorie assimilate: dichiarazione della competente direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, o il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra o il decreto di concessione della relativa pensione;

b) gli invalidi per servizio: il mod. 69-*ter*, rilasciato dagli uffici centrali degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità o il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione e la voce di invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

c) i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

d) gli invalidi civili: certificato della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, ovvero copia autenticata del verbale della visita medica della commissione sanitaria provinciale;

e) gli orfani di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

f) le vedove di guerra: certificato modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra attestante lo attuale godimento della pensione;

g) gli orfani e le vedove dei caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il caduto per servizio.

Per le altre categorie sono prescritti i seguenti documenti:

h) i figli degli invalidi di guerra, per servizio o del lavoro: il documento di cui alle precedenti lettere *a*) o *b*) o *c*) comprovanti la qualità d'invalido del genitore nonchè un certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido di cui al documento predetto;

i) le madri, le sorelle vedove non rimaritate o nubili:

di caduto in guerra: certificato del sindaco attestante che il congiunto è caduto in guerra o per fatto di guerra, nonchè il rapporto di parentela della concorrente con il caduto e, per le sorelle, lo stato civile;

di caduto per servizio: dichiarazione dell'amministrazione dalla quale dipendeva il congiunto attestante che il medesimo è deceduto per causa di servizio, nonchè certificato del sindaco attestante la parentela della concorrente con il caduto di cui alla predetta dichiarazione e, per le sorelle, lo stato civile;

di caduti sul lavoro: attestazione del competente istituto assicuratore comprovante che il congiunto è deceduto a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, nonchè il certificato del sindaco attestante il rapporto di parentela della concorrente con il caduto di cui alla predetta attestazione e, per le sorelle, lo stato civile;

l) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il riconoscimento della benemerenza;

m) gli ex combattenti e categorie assimilate: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare rilasciata successivamente al 5 ottobre 1964 oppure dichiarazione integrativa rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948;

n) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

o) i profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma. Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria e dai paesi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967: apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

p) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e foreste e quelli che abbiano prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato: certificato rilasciato dall'amministrazione di dipendenza;

q) i coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 8.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria di merito, la graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sottoelencati:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art. 7, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo.

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della relativa sentenza. I candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tali loro condizioni mediante attestazione rilasciata dal prefetto della provincia.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

Gli assistenti universitari dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università attestante la qualifica e la durata del servizio prestato.

Per gli assistenti che siano cessati dal servizio, il certificato dovrà indicare i motivi della cessazione.

I candidati licenziati dagli enti soppressi ai sensi dell'art. 4 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, presenteranno un certificato rilasciato dall'ufficio liquidazione presso il Ministero del tesoro;

2) diploma originale o copia debitamente autenticata del titolo di studio.

Per il caso che il diploma non possa ancora essere rilasciato dall'autorità scolastica, sarà consentita la presentazione del certificato-diploma contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma. Qualora tale documento risulti rilasciato in data anteriore a quella dell'invito a presentare i documenti, esso dovrà essere accompagnato da una dichiarazione attestante che lo stesso certificato ha tuttora valore sostitutivo del diploma;

3) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune, vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal commissario di porto. I candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune, o se assegnati alla leva marittima, dalla capitaneria di porto;

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dallo ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciato dalla propria amministrazione, il titolo di studio ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, al Ministero o ad altre amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera di invito a presentarli.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè di eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi. Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole; il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 gennaio 1976

Il Ministro: MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *aprile* 1976
Registro n. 6 *Agricoltura, foglio n.* 51

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

1) Diritto costituzionale e/o amministrativo.
2) Diritto privato.

COLLOQUIO

Le materie delle prove scritte.
Economia politica e scienza delle finanze.
Contabilità di Stato.
Nozioni di statistica.
Cenni di legislazione sui servizi del Ministero.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

(5670)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per il conferimento di posti gratuiti riservati da godersi presso i convitti nazionali, gli istituti pubblici di educazione femminile e presso altri convitti.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1972, n. 1119;

Veduto il cap. 3273 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio 1976;

Veduto il decreto ministeriale 16 aprile 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1975, registro n. 75, foglio n. 376, con il quale è stato fissato il contingente di posti gratuiti di convittori e semiconvittori;

Veduto il decreto ministeriale 10 marzo 1976, con cui è stata fissata la misura della retta e semiretta;

Decreta:

Art. 1.

Concorsi

Sono banditi i seguenti concorsi, per titoli, per il conferimento di posti gratuiti riservati di studio per la frequenza di scuole elementari e secondarie ivi comprese le scuole artistiche:

a) concorso per il conferimento di ventidue posti presso il convitto «Dante Alighieri» di Gorizia, riservati ad alunni, residenti nella regione Friuli-Venezia Giulia, che abbiano titolo per frequentare le scuole di istruzione secondaria.

I posti sono così distribuiti:

dodici, da assegnarsi ad alunni della scuola media;

dieci, da assegnarsi ad alunni che, nell'anno scolastico 1975-76 completeranno gli studi della scuola media o che frequentano corsi di istruzione secondaria di secondo grado;

b) concorso per il conferimento di cinquantasei posti presso il convitto «Fabio Filzi» di Gorizia, riservati ad alunni della Venezia Giulia o appartenenti a famiglie profughe dai territori passati sotto la sovranità o amministrazione della Jugoslavia e da assegnarsi ad alunni della scuola media di primo grado;

c) concorso per il conferimento di dodici posti presso il convitto «S. Pellico» di Ala (Trento), riservati ad alunni del Trentino-Alto Adige e che abbiano titolo per frequentare le scuole di istruzione secondaria.

I posti sono così distribuiti:

sette, da assegnarsi ad alunni della scuola media;

cinque, da assegnarsi ad alunni che nell'anno scolastico 1975-76 completeranno gli studi della scuola media o che frequentano corsi di istruzione secondaria di secondo grado;

d) concorso per il conferimento di ventotto posti presso il convitto «Nazario Sauro» di Trieste, riservati ad alunni della Venezia Giulia o appartenenti a famiglie profughe dai territori passati sotto la sovranità o amministrazione della Jugoslavia, che nell'anno scolastico 1975-76 completeranno gli studi della scuola media o che frequentano corsi di istruzione secondaria di secondo grado;

e) concorso per il conferimento di quaranta posti presso i convitti nazionali, gli educandati femminili dello Stato e gli istituti pubblici di educazione femminile, riservati ad alunni ed alunne della Venezia Giulia o appartenenti a famiglie profughe dai territori passati sotto la sovranità o amministrazione della Jugoslavia.

I posti sono così distribuiti:

venti, da assegnarsi ad alunni e alunne della scuola elementare e media;

venti, da assegnarsi ad alunni e alunne che, nell'anno scolastico 1975-76 completeranno gli studi della scuola media o che frequentano corsi di istruzione secondaria di secondo grado;

f) concorso per il conferimento di dodici posti presso il convitto nazionale di Assisi riservati ad alunni orfani di maestri elementari.

I posti sono così distribuiti:

sei, da assegnarsi ad alunni della scuola elementare e media;

sei, da assegnarsi ad alunni che nell'anno scolastico 1975-1976 completeranno la scuola media o che frequentano corsi di istruzione secondaria;

g) concorso per il conferimento di quattro posti presso il conservatorio «Santa Elisabetta» di Barga, riservati, in primo luogo, alle giovinette del comune di Barga e, quindi, a quelle dei comuni di Coreglia Antelminelli, Bagni di Lucca e degli altri comuni della Garfagnana.

I posti sono così distribuiti:

due, da assegnarsi ad alunne della scuola elementare e media;

due, da assegnarsi ad alunne che nell'anno scolastico 1975-76 completeranno gli studi della scuola media o che frequentano corsi di istruzione secondaria di secondo grado;

h) concorso per il conferimento di sette posti presso il conservatorio «Divina Provvidenza» di Roma, riservati ad alunne orfane di impiegati civili dello Stato.

I posti sono così distribuiti:

quattro, da assegnarsi ad alunne della scuola elementare e media;

tre, da assegnarsi ad alunne che, nell'anno scolastico 1975-76, completeranno gli studi della scuola media o che frequentano corsi di istruzione secondaria di secondo grado;

i) concorso per il conferimento di diciotto posti presso il convitto «Marcella e Oscar Sinigaglia» di Roma, riservati ad alunne profughe giuliane e dalmate.

I posti sono così distribuiti:

nove, da assegnarsi ad alunne della scuola media;

nove, da assegnarsi ad alunne che, nell'anno scolastico 1975-76, completeranno gli studi della scuola media o che frequentano corsi di istruzione secondaria di secondo grado;

l) concorso per il conferimento di un posto presso il convitto nazionale di Anagni riservato ad alunne orfane di maestri elementari, della scuola elementare o media.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione ai concorsi

Ai concorsi possono partecipare alunni e alunne che, oltre ai requisiti indicati nel precedente articolo, siano in possesso della cittadinanza italiana, di età non inferiore a sette anni e non superiore a quindici alla data del 30 settembre 1976 (1).

Fermo restando il limite minimo di età, gli alunni o le alunne che siano già convittori o convittrici presso i convitti nazionali o gli istituti pubblici di educazione femminile o presso gli istituti indicati nell'articolo precedente, possono partecipare ai concorsi anche se hanno superato il limite massimo di età indicato nel precedente comma.

I posti saranno conferiti agli aspiranti il cui nucleo familiare si trovi in condizioni di stato di disagio economico e che dimostrino di aver conseguito, nella sessione estiva dello anno scolastico 1975-76, la promozione alla classe superiore o la licenza elementare o la licenza media.

Art. 3.

Domanda di ammissione al concorso

La domanda di ammissione al concorso, redatta, su carta semplice, dal genitore esercente la patria potestà o dal tutore, dovrà pervenire, secondo lo schema allegato al presente bando, direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione classica, scientifica e magistrale - Divisione V, entro il 10 luglio 1976.

La data di presentazione della domanda sarà accertata dal bollo di arrivo dell'ufficio postale del Ministero. Si considerano, tuttavia, prodotte in tempo utile, le domande spedite entro il suddetto termine, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; a tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

Documenti da allegare alla domanda

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti, esenti da tassa di bollo, a norma delle vigenti disposizioni:

a) certificato scolastico, rilasciato dall'istituto frequentato, che attesti la conseguita promozione alla classe superiore o la licenza elementare o la licenza media nella sessione estiva

(1) Per gli aspiranti ai posti riservati per il convitto «Dante Alighieri» di Gorizia, il limite massimo di età è elevato a sedici anni alla stessa data del 30 settembre 1976.

dell'anno scolastico 1975-76. Se trattasi di alunni che hanno conseguito la promozione alla classe superiore o la licenza elementare, nel certificato devono essere indicati i voti conseguiti nelle singole materie. Se trattasi di alunni che hanno conseguito la licenza media, nel certificato deve essere indicato il giudizio espresso dalla commissione. Detti certificati possono essere sostituiti soltanto con la copia autenticata della pagella scolastica;

b) certificato medico attestante che l'aspirante è di sana costituzione fisica ed esente da malattie che possano impedirne la permanenza in collegio;

c) stato di famiglia recante, a tergo, una dichiarazione del competente ufficio distrettuale delle imposte dirette sull'ammontare complessivo delle rendite annue, al lordo delle ritenute fiscali, percepite dai componenti il nucleo familiare quali risultano dal mod. 740 relativo alla dichiarazione dei redditi dell'anno 1975.

Tale dichiarazione può essere rilasciata a parte dallo stesso ufficio distrettuale delle imposte, su apposito modello.

Il reddito complessivo massimo, per essere ammesso al concorso, non deve superare la somma di L. 3.400.000, se con un figlio a carico, aumentato di L. 200.000 per ogni altro figlio a carico;

d) dichiarazione del genitore esercente la patria potestà o del tutore, attestante, sotto la propria responsabilità:

1) la professione propria e di ciascun componente la famiglia, con l'indicazione esatta dell'ente o dell'ufficio presso cui prestano la loro opera e con l'indicazione dell'importo dei relativi redditi mensili percepiti. Se tale lavoro è svolto in proprio, il dichiarante deve specificare il genere di lavoro e deve indicare il numero delle persone che, eventualmente, prestano servizio alle sue dipendenze;

2) se tra i componenti della famiglia vi siano figli che abbiano usufruito, nell'anno scolastico 1975-76, di posto gratuito in collegio o di borse di studio assegnate da questo Ministero o da altri enti.

Questo Ministero si riserva di svolgere accertamenti d'ufficio relativamente alla veridicità delle dichiarazioni;

e) dichiarazione con la quale il genitore esercente la patria potestà o il tutore si obblighi a pagare le tasse scolastiche, ove previste, e quelle spese accessorie per le quali non è previsto, dalle vigenti disposizioni, l'esonero;

f) quegli altri documenti, oltre a quello richiesto per avere titolo a partecipare al concorso riservato, che il concorrente ritenga di riprodurre nel proprio interesse, compresi quelli idonei a dimostrare l'appartenenza a determinate categorie di cittadini (orfano di guerra, figlio di mutilato o invalido di guerra o civile, altre categorie similabili).

La mancanza di uno solo dei documenti di cui alle lettere *a*), *c*) e *d*), importa l'esclusione dal concorso. I documenti di cui alle lettere *b*) e *c*) dovranno essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente bando.

Art. 5.

Criteri di esclusione e modalità di conferimento del posto

Gli aspiranti al beneficio del posto gratuito che non hanno presentato, nel termine fissato dal bando, tutta la prescritta documentazione o il cui reddito è superiore al massimo consentito, saranno esclusi dal concorso. Nessuna diretta comunicazione dell'avvenuta esclusione verrà data agli interessati. I documenti allegati alla domanda saranno restituiti subito soltanto se l'interessato dichiara di non avere obiezioni da fare sullo esito della domanda stessa; in caso contrario, potranno essere restituiti, su domanda, dopo trascorsi centoventi giorni dalla data di notifica, nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avvenuta pubblicazione nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione della graduatoria dei vincitori e degli idonei.

I vincitori e le vincitrici dei concorsi riceveranno, tramite la direzione degli istituti interessati, comunicazione scritta sull'esito favorevole del concorso e dovranno dare, entro dieci giorni dall'avvenuta notificazione, a pena di decadenza da ogni diritto, comunicazione di accettazione del beneficio, alla stessa direzione dell'istituto interessato.

I posti che risulteranno disponibili a seguito di rinuncia da parte di vincitori e di vincitrici, saranno conferiti, nell'ordine delle singole graduatorie, ad altri aspiranti meritevoli dello specifico beneficio. Comunicazione in tal senso e con le modalità sopraindicate sarà data agli interessati.

All'inizio dell'anno scolastico 1976-77, i vincitori dei concorsi dovranno prendere possesso del posto, salvo breve proroga che può essere concessa dal capo dell'istituto.

Il Ministero della pubblica istruzione può mantenere, per la durata massima di un anno, il beneficio del posto gratuito al vincitore o alla vincitrice che ha accettato il beneficio stesso ma che, per gravi motivi di famiglia o di salute, da accertarsi, caso per caso, non sia in condizioni di prendere effettivo possesso del posto nell'anno scolastico 1976-77.

Entro il 15 ottobre 1976 gli interessati devono far pervenire a questo Ministero - Direzione generale per l'istruzione classica, scientifica e magistrale - Divisione 5ª, e al capo dell'istituto presso il quale dovranno godere del beneficio, richiesta documentata di proroga di presa di possesso del posto.

Art. 6.

Durata e natura del beneficio

I vincitori e le vincitrici dei concorsi che, nell'anno scolastico 1976-77, hanno titolo per iscriversi in una delle classi della scuola elementare o media, godranno del beneficio, salvo i casi di revoca o sospensione dal beneficio stesso, fino al termine della scuola dell'obbligo. Coloro che aspirano alla continuità del beneficio per seguire i corsi di istruzione secondaria di secondo grado dovranno partecipare ad un nuovo concorso.

I vincitori e le vincitrici dei concorsi che, nell'anno scolastico 1976-77, hanno conseguito la licenza media o che hanno titolo per iscriversi in una delle classi degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, comprese le scuole artistiche, godranno del beneficio, fino al compimento degli studi di secondo grado intrapresi.

Il beneficiario di posto gratuito rimane in collegio per la durata dell'anno scolastico e non può essere esonerato dal pernottamento in collegio tranne che ricorrano speciali condizioni di salute o di famiglia, debitamente accertate, nel qual caso il provveditorato agli studi competente può, su richiesta dello alunno interessato, da effettuarsi tramite la Direzione dell'istituto educativo che deve esprimere un circostanziato parere al riguardo, accordare l'esonero dal pernottamento, per il periodo strettamente necessario.

Art. 7.

Formazione delle graduatorie

I concorsi sono per titoli e saranno giudicati da una commissione ministeriale la quale formerà, per ciascun concorso riservato e in relazione alla distribuzione o meno dei posti messi a concorsi, distinte graduatorie dei vincitori o delle vincitrici del concorso per posti da assegnarsi ad alunni della scuola elementare e della scuola media e per i posti da assegnarsi ad alunni delle scuole secondarie di secondo grado.

Dopo le graduatorie e la graduatoria dei vincitori e delle vincitrici, la commissione, per ciascun concorso riservato, formerà, osservando l'ordine di punteggio, distinte graduatorie di idonei.

Ai fini della compilazione delle graduatorie di cui sopra, la commissione si atterrà alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente decreto.

Roma, addì 29 aprile 1976

p. *Il Ministro*: URSO

Modello di domanda

Il sottoscritto . . . . . . padre o madre o tutore dell'alunn . . . . nat . . a . . . . . il . . . . . . residente a . . . . . . via . . . chiede che . . l . . predett . . figli . . sia ammess . . al concorso per il conferimento di posti gratuiti di studio bandito per l'anno scolastico 1976-77 e riservati al . . . . . . (indicare l'istituto presso il quale si chiede di partecipare: convitto « D. Alighieri » di Gorizia, « F. Filzi » di Gorizia, « N. Sauro » di Trieste, « S. Elisabetta » di Barga, ecc.).

Il sottoscritto presa visione del bando di concorso e, in particolare, dei requisiti richiesti per l'ammissione, dichiara che . . l. . propri. . figli.

è in possesso della cittadinanza italiana;

nel corrente anno scolastico 1975-76 ha frequentato la . . . (1) classe del . . . . (2) ed ha conseguito la promozione (o la licenza).

Allega i seguenti documenti (3):

a) . . . .,
b) . . . .,
c) . . . .,
d) . . . .,
e) . . . .,
f) . . . .

Data, . . .

Firma . . .

(1) Prima, seconda, ecc.
(2) Precisare il tipo di scuola (elementare, media, liceo classico, istituto tecnico per geometri, ecc.).
(3) Vedi art. 4 del bando di concorso.

TABELLA DELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI

A) *Valutazione delle condizioni economiche della famiglia dell'aspirante al beneficio*:

1) punti 9 al candidato, orfano di entrambi i genitori, che presenti il certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette « negativo »;

2) punti 8,30 al candidato, orfano di genitore, il cui genitore superstite risulti disoccupato e che presenti il certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette « negativo »;

3) punti 8 al candidato i cui genitori risultino disoccupati e che presenti il certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette « negativo »;

4) punti 7,50 al candidato che appartiene a famiglia in cui uno dei genitori è disoccupato mentre l'altro genitore lavora ma con occupazione saltuaria (giornaliero, bracciante, stagionale e simili) e che presenti il certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette « negativo »;

5) punti 7,30 al candidato orfano di un solo genitore, il cui genitore superstite svolge attività continuativa e che presenti certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte « negativo »;

6) punti 7 al candidato i cui genitori lavorano ma con occupazione saltuaria (giornalieri, braccianti, stagionali e simili) e che presenti il certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette « negativo »;

7) punti 7 al candidato che appartiene a famiglia in cui uno solo dei genitori svolge attività continuativa e che presenti certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette « negativo »;

8) punti 6 al candidato i cui genitori svolgano entrambi attività continuativa e che presenti certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette « negativo ».

In presenza di redditi saranno apportate, ai punteggi sopra indicati le seguenti detrazioni:

per redditi complessivi inferiori

	a L.	50.000	detraz. di punti	0,03;
da L.	50.000 » »	69.999	»	0,06;
» »	70.000 » »	99.999	»	0,09;
» »	100.000 » »	149.999	»	0,12;
» »	150.000 » »	199.999	»	0,15;
» »	200.000 » »	249.999	»	0,18;
» »	250.000 » »	299.999	»	0,21;
» »	300.000 » »	349.999	»	0,24;
» »	350.000 » »	399.999	»	0,27;
» »	400.000 » »	449.999	»	0,30;
» »	450.000 » »	499.999	»	0,33;
» »	500.000 » »	549.999	»	0,36;
» »	550.000 » »	599.999	»	0,39;
» »	600.000 » »	649.999	»	0,42;
» »	650.000 » »	699.999	»	0,45;
» »	700.000 » »	749.999	»	0,48;
» »	750.000 » »	799.999	»	0,51;
» »	800.000 » »	849.999	»	0,55;
» »	850.000 » »	899.999	»	0,59;
» »	900.000 » »	949.999	»	0,63;
» »	950.000 » »	999.999	»	0,67;
» »	1.000.000 » »	1.049.999	»	0,72;
» »	1.050.000 » »	1.099.999	»	0,77;
da L.	1.100.000 a L.	1.149.999	detraz. di punti	0,82;
» »	1.150.000 » »	1.199.999	»	0,87;
» »	1.200.000 » »	1.249.999	»	0,92;
» »	1.250.000 » »	1.299.999	»	0,97;
» »	1.300.000 » »	1.349.999	»	1,05;
» »	1.350.000 » »	1.399.999	»	1,13;
» »	1.400.000 » »	1.449.999	»	1,21;
» »	1.450.000 » »	1.499.999	»	1,29;
» »	1.500.000 » »	1.549.999	»	1,39;
» »	1.550.000 » »	1.599.999	»	1,49;
» »	1.600.000 » »	1.649.999	»	1,59;
» »	1.650.000 » »	1.699.999	»	1,69;
» »	1.700.000 » »	1.749.999	»	1,79;
» »	1.750.000 » »	1.799.999	»	1,89;
» »	1.800.000 » »	1.849.999	»	2,04;
» »	1.850.000 » »	1.899.999	»	2,19;
» »	1.900.000 » »	1.949.999	»	2,34;
» »	1.950.000 » »	1.999.999	»	2,50;
» »	2.000.000 » »	2.099.999	»	2,70;
» »	2.100.000 » »	2.199.999	»	2,90;
» »	2.200.000 » »	2.299.999	»	3,10;
» »	2.300.000 » »	2.399.999	»	3,30;
» »	2.400.000 » »	2.499.999	»	3,50;
» »	2.500.000 » »	2.599.999	»	3,70;
» »	2.600.000 » »	2.699.999	»	3,90;
» »	2.700.000 » »	2.799.999	»	4,10;
» »	2.800.000 » »	2.899.999	»	4,30;
» »	2.900.000 » »	2.999.999	»	4,50;
» »	3.000.000 » »	3.199.999	»	4,70;
» »	3.200.000 » »	3.399.999	»	4,90;
» »	3.400.000 » »	3.599.999	»	5,20;
» »	3.600.000 » »	3.799.999	»	5,50;
» »	3.800.000 » »	3.999.999	»	6,00;
» »	4.000.000 in poi		»	7,00.

La commissione attribuirà, inoltre, in aggiunta al punteggio, come sopra indicato, punti 0,25 per ogni figlio a carico; non sono considerati a carico, ai fini della attribuzione del punteggio di cui trattasi, i figli che già beneficiano di posto gratuito a carico di questo Ministero o di altri enti. Per ogni figlio beneficiario di posto gratuito vengono, invece, detratti, dal punteggio attribuito nella valutazione dello stato di bisogno, punti 0,75 fino ad un massimo di punti 2,25 (sono considerati a carico oltre ai figli minori anche i figli maggiorenni fino al 26° anno di età, se siano studenti universitari e non abbiano redditi propri).

B) *Valutazione del profitto scolastico* (1):

scuola elementare:

media dal 6 al 7	punti 1
» » 7,1 al 7,5	» 1,50
» » 7,6 all' 8	» 2
» dall'8,1 all' 8,5	» 2,50
» » 8,6 al 9	» 3
» dal 9,1 al 9,5	» 3,50
» » 9,6 al 10	» 4

scuola media:

media dal 6 al 6,5	punti 1,50
» » 6,6 al 7	» 2
» » 7,1 al 7,5	» 3
» » 7,6 all' 8	» 4
» dall'8,1 all' 8,5	» 5
» » 8,6 al 9	» 6
» dal 9,1 al 9,5	» 7
» » 9,6 al 10	» 8

licenza media:

con giudizio di « sufficiente »	punti 1,50
» » « buono »	» 3
» » « distinto »	» 5
» » « ottimo »	» 7

scuole secondarie di secondo grado comprese le scuole artistiche:

media dal 6 al 6,5	punti 2
» » 6,6 al 7	» 3
» » 7,1 al 7,5	» 4,30
» » 7,6 all' 8	» 5,60
» dall'8,1 all' 8,5	» 6,90
» » 8,6 al 9	» 8,20
» dal 9,1 al 9,5	» 9,50
» » 9,6 al 10	» 11

C) *Punteggio per disagiata residenza*:

La commissione attribuirà da 0,25 di punto e fino ad un massimo di punti 2, in relazione alla situazione e alla composizione del nucleo familiare, all'aspirante al beneficio che risiede all'estero, insieme alla famiglia, emigrata per ragioni di lavoro o i cui genitori siano entrambi emigrati all'estero per ragioni di lavoro o la cui famiglia risiede in località dove non esiste il tipo di scuola che l'interessato intende frequentare nell'anno scolastico 1976-77.

D) *Preferenze a parità di merito*:

A parità di punteggio complessivo saranno applicate le vigenti norme in materia di preferenze.

(6427)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del presidente del comitato di vigilanza per la sede di Napoli del concorso pubblico, per esami, a ventinove posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 4 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1975, registro n. 2, foglio n. 275, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 30 maggio 1975, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a ventinove posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1975, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale sono state istituite le sedi periferiche del concorso sopra indicato e sono stati nominati i comitati di vigilanza per le sedi di Bologna, Frosinone, Latina e Napoli;

Visto il telestato n. 13366 del 28 ottobre 1975 dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli con il quale si comunica la indisponibilità del sig. De Rosa Vincenzo, già nominato presidente del comitato di vigilanza per la sede di esame di Napoli;

Ritenuta la opportunità di provvedere alla sostituzione del presidente del comitato di vigilanza sopraindicato;

Decreta:

Art. 1.

Per sopravvenuta indisponibilità del sig. De Rosa Vincenzo, il comitato di vigilanza per la sede di Napoli risulta così composto:

Presidente:

Tatavitto dott. Pietro, dirigente superiore.

Membri:

Bello dott. Giuseppe, consigliere;
Giordano dott. Vincenzo, consigliere.

Segretario:

Saccone Giuseppe, segretario principale.

Il presente decreto sara trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 ottobre 1975

Il Ministro: TOROS

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1976
Registro n. 6 Lavoro, foglio n. 47

(6231)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a quattrocentottantaquattro posti di revisore di esercizio in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XI).

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 1975, n. 3292, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 24 gennaio 1976 e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni 1° straordinario del 24 gennaio 1976, con il quale è stato bandito un pubblico concorso, per esami, a quattrocentottantaquattro posti di revisore di esercizio in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XI) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto l'art. 8 del precitato decreto ministeriale 5 dicembre 1975, n. 3292;

Decreta:

Articolo unico

La commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esàmi, a quattrocentottantaquattro posti di revisore di esercizio in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XI) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 5 dicembre 1975, n. 3292, è costituita come segue:

Presidente:

Selleri dott. proc. Giovanni, dirigente superiore.

Membri:

Di Stefano prof. Nunzio, titolare di materie giuridiche nell'istituto tecnico commerciale « Sella » di Roma;

Pontone prof. Giovanni, titolare di ragioneria nell'istituto tecnico commerciale « Mattei » di Roma;

Federico dott. proc. Mario Nicola, direttore aggiunto di divisione;

Giorgetta dott. Claudio, direttore aggiunto di divisione.

Segretario:

Puddu Mario, direttore di sezione.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 16 marzo 1976

Il Ministro: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1976
Registro n. 29 Poste, foglio n. 386

(6200)

MINISTERO DELL'INTERNO

Rinvio delle prove scritte del concorso, per esami e per titoli, a centosessantotto posti di segretario comunale in esperimento.

Le prove scritte del concorso, per esami e per titoli, a centosessantotto posti di segretario comunale in esperimento, bandito con decreto ministeriale 21 gennaio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 24 del 28 gennaio 1976, già fissate per i giorni 7 e 8 luglio 1976, avranno luogo, invece, nei giorni 28 e 29 ottobre 1976, con inizio alle ore 8 in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4.

(6528)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Commissioni esaminatrici del pubblico concorso, per soli esami, a complessivi cinquanta posti di operaio dell'armamento per le esigenze dei compartimenti di Milano, Trieste, Genova, Bologna e Cagliari.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 luglio 1975, n. 1676, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per soli esami, a complessivi cinquanta posti di operaio dell'armamento in prova per le esigenze dei compartimenti di Milano, Trieste, Genova, Bologna e Cagliari;

Delibera:

Le commissioni esaminatrici per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse sono composte come segue:

COMPARTIMENTO DI MILANO

Presidente:

Galasso dott. Salvatore, ispettore capo r.e.

Membri:

Finizio geom. Renato, segretario tecnico superiore;
Giribono Mario, segretario superiore.

Segretario:

Greco dott. Giuseppe, segretario superiore.

COMPARTIMENTO DI TRIESTE

Presidente:

Belviso dott. ing. Michele, primo dirigente.

Membri:

Astolfi geom. Bruno, segretario tecnico superiore;
Claucig Vittorio, revisore superiore.

Segretario:

Del Maschio Ennio, segretario.

COMPARTIMENTO DI GENOVA

Presidente:

Manferti geom. Giuseppe, ispettore capo r.e.

Membri:

Brunetti Ferdinando, capo tecnico superiore;
Robotti Francesco, capo tecnico superiore.

Segretario:

Anglani Angelo, segretario superiore.

COMPARTIMENTO DI BOLOGNA

Presidente:

Iacuaniello dott. ing. Stelio, ispettore provinciale.

Membri:

Pasquali geom. Pietro, segretario tecnico superiore di 1ª classe;
Chiappelli geom. Gianfranco, segretario tecnico superiore.

Segretario:

Costa Claudio, segretario tecnico superiore.

COMPARTIMENTO DI CAGLIARI

Presidente:

Preziuso dott. ing. Francesco, primo dirigente.

Membri:

Atzori Italo, segretario tecnico superiore;
Pittau Carlo, segretario superiore.

Segretario:

Palmas Umberto, segretario superiore.

Roma, addì 9 maggio 1976

p. *Il direttore generale*: SEMENZA

(6145)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Riapertura del termine, per i soli cittadini residenti nelle provincie di Udine, Pordenone e Gorizia, per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli, a venti posti di agente subalterno stradale (cantonieri) della carriera ausiliaria per il compartimento della viabilità per il Friuli-Venezia Giulia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Visto il decreto ministeriale 3 gennaio 1976, n. 25, registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1976, registro n. 1, foglio n. 326, con il quale è stato bandito un concorso pubblico regionale, per titoli, a venti posti nel ruolo organico degli agenti subalterni stradali (cantonieri) della carriera ausiliaria della Azienda nazionale autonoma delle strade, da destinare al compartimento della viabilità per il Friuli-Venezia Giulia, con sede in Trieste;

Considerato che giusta quanto previsto dall'art. 4 del bando di concorso il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso medesimo è scaduto l'8 maggio 1976;

che in conseguenza del recente movimento tellurico verificatosi nel Friuli-Venezia Giulia è prevedibile che alcune di tali domande possono essere andate smarrite o distrutte;

che si ritiene, pertanto, opportuno riaprire, per i soli cittadini residenti nelle provincie di Udine, Pordenone e Gorizia, il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso in parola;

Decreta:

Art. 1.

Per i soli cittadini residenti nelle provincie di Udine, Pordenone e Gorizia, il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso regionale, per titoli, a venti posti nel ruolo organico degli agenti subalterni stradali (cantonieri) della carriera ausiliaria dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, da destinare al compartimento della viabilità per il Friuli-Venezia Giulia, con sede in Trieste, è riaperto e stabilito in sessanta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 2.

Di conseguenza il termine di cui all'art. 5 del bando di concorso, relativo alla presentazione dei documenti attestanti il possesso dei titoli di merito, è stabilito in novanta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1976

Il Ministro-presidente: GULLOTTI

(6529)

MINISTERO DELLA DIFESA

Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a otto posti di perito tecnico disegnatore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori dell'Esercito, specialità architettonico-edile.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1975, registro n. 48 Difesa, foglio n. 368, con il quale è stato indetto un concorso pubblico, per esami, a otto posti di perito tecnico disegnatore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori dell'Esercito, specialità architettonico-edile;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967 e dalla legge 14 agosto 1971, n. 1031; nonchè dall'art. 12 della legge 30 luglio 1973, n. 477;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso, per esami, a otto posti di perito tecnico disegnatore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori dell'Esercito, specialità architettonico-edile, indetto con decreto ministeriale 17 luglio 1975, è così composta:

Presidente:

Raimondi dott. Vittorio, direttore superiore.

Membri:

Vassallo dott. Raffaele, primo dirigente;
Grillotti dott. Pietro, ingegnere;
Mannino prof. Orazio, ordinario di disegno presso l'istituto tecnico « Valadier » di Roma;
Lemmi prof. Augusto, ordinario di matematica presso lo istituto tecnico « Vallauri » di Roma.

Segretario:

Trapani dott. Paolo, consigliere.

Art. 2.

Ai membri della commissione verrà corrisposto il trattamento economico di cui alla legge 4 novembre 1950, n. 888 ed al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalle leggi 5 giugno 1967, n. 417 e 14 agosto 1971, n. 1031, ove agli stessi competa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 gennaio 1976

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *maggio* 1976
Registro n. 18 *Difesa, foglio n.* 213

(6142)

Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a dieci posti di perito tecnico industriale in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali dell'Aeronautica.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto ministeriale 23 luglio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 1° novembre 1975, registro n. 49 Difesa, foglio n. 371 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 329 del 15 dicembre 1975, con il quale è stato indetto un concorso pubblico, per esami, a dieci posti di perito tecnico industriale in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali dell'Aeronautica;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417 e dalla legge 14 agosto 1971, n. 1031, salvo il disposto di cui all'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica numero 748/1972 ed all'art. 37 della legge 15 novembre 1973, n. 734 ed all'art. 12 della legge 30 luglio 1973, n. 477;

Decreta:

Articolo unico

La commissione esaminatrice del concorso, per esami, a dieci posti di perito tecnico industriale in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali dell'Aeronautica, indetto con decreto ministeriale 23 luglio 1975, è così composta:

Presidente:

Motta dott. Giuseppe, dirigente superiore.

Membri:

Bellusci dott. Gustavo, ingegnere capo;
Di Stefano dott. Giuseppe, primo dirigente;
Aliberti prof.ssa Penelope, ordinario di matematica nell'istituto tecnico industriale « Fermi » di Roma;
Bolognesi prof. Alberto, ordinario di elettrotecnica nello istituto tecnico industriale « Giorgi » di Roma;
Bandiera ten. col. Giorgio, membro aggiunto di chimica;
Sodano magg. Emilio, membro aggiunto di meccanica;
Torre cap. Ettore, membro aggiunto di costruzioni aeronautiche.

Segretario:

Marigliano dott.ssa Anna, consigliere.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 febbraio 1976

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *aprile* 1976
Registro n. 16 *Difesa, foglio n.* 394

(6141)

Sostituzione di un membro aggiunto della commissione esaminatrice del concorso, per esami, a due posti di perito tecnico disegnatore in prova nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori della Marina, specialità elettrotecnici.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1976, registro n. 8 Difesa, foglio n. 235, concernente la composizione della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a due posti di perito tecnico disegnatore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori della Marina, specialità elettrotecnici;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417 e dalla legge 14 agosto 1971, n. 1031;

Accertato che il consigliere Purpura dott. Lorenzo, nominato membro aggiunto della predetta commissione esaminatrice, per il colloquio facoltativo della lingua francese, per inderogabili esigenze di servizio non potrà espletare la funzione conferitagli;

Decreta:

Articolo unico

Il decreto ministeriale 6 dicembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1976, registro 8 Difesa, foglio n. 235, concernente la composizione della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a due posti di perito tecnico disegnatore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori della Marina, specialità elettrotecnici, è modificato nel senso che il consigliere Burza Italo è nominato membro aggiunto per il colloquio facoltativo della lingua francese in sostituzione del consigliere Purpura dott. Lorenzo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 febbraio 1976

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *maggio* 1976
Registro n. 18 *Difesa, foglio n.* 308

(6143)

OSPEDALE « N. GIANNETTASIO » DI ROSSANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto analista;

un posto di aiuto anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Rossano (Cosenza).

(6500)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario analista.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario analista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso, valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Rossano (Cosenza).

(6501)

OSPEDALE DI CASALMAGGIORE E VIADANA

Concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Viadana (Mantova).

(6538)

OSPEDALE « SS. BENVENUTO E ROCCO » DI OSIMO

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Osimo (Ancona).

(6536)

OSPEDALE DI CUASSO AL MONTE

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e ad un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cuasso al Monte (Varese).

(6502)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario e ad un posto di aiuto del servizio di recupero e rieducazione funzionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cuasso al Monte (Varese).

(6503)

OSPEDALE CIVILE DI VICENZA

Concorso ad un posto di aiuto del reparto primo di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del reparto primo di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Vicenza.

(6493)

CIVICO OSPEDALE DI CASALPUSTERLENGO

Concorso ad un posto di assistente di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Casalpusterlengo (Milano).

(6539)

OSPEDALE DI MONTEFIORE DELL'ASO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto pediatra;

un posto di aiuto ostetrico;

un posto di aiuto analista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Montefiore dell'Aso (Ascoli Piceno).

(6498)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente medico addetto alla divisione di medicina generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico addetto alla divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documnti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Montefiore dell'Aso (Ascoli Piceno).

(6499)

OSPEDALE CIVILE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario, un posto di aiuto e tre posti di assistente di medicina generale;

un posto di primario, due posti di aiuto e quattro posti di assistente di chirurgia generale;

un posto di primario e un posto di aiuto di radiologia;

un posto di primario e un posto di aiuto del laboratorio di analisi;

un posto di aiuto dirigente e due posti di assistente di anestesia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Giugliano in Campania (Napoli).

(6495)

OSPEDALE « G. DE LIETO » DI MARATEA

Concorso ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Maratea (Potenza).

(6533)

ARCISPEDALE « S. MARIA NUOVA » DI REGGIO EMILIA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di radioterapia addetto al servizio oncologico;

sei posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Reggio Emilia.

(6530)

OSPEDALE « SS. SALVATORE » DI PATERNÒ

Concorso ad un posto di assistente del servizio autonomo di pronto soccorso

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio autonomo di pronto soccorso (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Paternò (Catania).

(6531)

OSPEDALE « F.LLI PARLAPIANO » DI RIBERA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di assistente di radiologia;

un posto di aiuto di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Ribera (Agrigento).

(6494)

OSPEDALE « CITTA' DI IMPERIA » DI IMPERIA

Concorso ad un posto di primario di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di medicina generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Imperia.

(6496)

OSPEDALE « M. BUFALINI » DI CESENA

Concorso ad un posto di assistente stomatologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente stomatologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cesena (Forlì).

(6534)

PIO ISTITUTO « S. SPIRITO » ED OSPEDALI RIUNITI DI ROMA

Concorso ad un posto di primario otoiatra

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario otoiatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla sovraintendenza sanitaria dell'ente in Roma.

(6535)

OSPEDALI RIUNITI DI CERIGNOLA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario pediatra;

un posto di aiuto urologo;

un posto di aiuto radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Cerignola (Foggia).

(6497)

OSPEDALE « DI VENERE » DI BARI-CARBONARA

Concorso ad un posto di assistente della divisione di urologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di urologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bari-Carbonara.

(6540)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100761470)